SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 luglio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Garante per la protezione dei dati personali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino del fiume Tevere

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 169

Ministero della salute

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kuriakose Renjini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08815)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Alice, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08816)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Musat Iulian Ovidiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08817)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Musat Alina Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08818)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Arias Luperon Ana Mirely, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08819)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Aioanei Floarea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08820)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Balan Amelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08821)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vilem Tamara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A08822)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Jose Jomin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08823)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Kadamulayil Thilakan Vineeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08824)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kochupurcal Smitha Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08825)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra George Meera, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08826)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Dennis Varghese, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08827)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Philip Popiya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08828)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Pannivelil Jose Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08829)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Boieru Daniela Biatrici, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08830)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbu Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08831)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicolae Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08832)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Dragomir Emilian Ilie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08833)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Serban Aura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08834)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bud Arabela Aziza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08835)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Barna Adriana Raluca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08836)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Buchi Maria Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08837)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ruscu Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08838)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cotiga Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08839)*

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Luca Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08840)*

DECRETO 20 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Balint Maria Hajnalka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08841)*

DECRETO 20 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Laner Cornelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale. *(11A08842)*

DECRETO 20 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Molina Vera Miguel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A08843)*

DECRETO 20 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pulpa Ana Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08844)*

DECRETO 20 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sacuiu Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08845)*

DECRETO 20 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Da Silva Elaine Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(11A08846)*

DECRETO 20 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Topal Antoneta Corina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08847)*

DECRETO 20 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Panciuc Dana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08848)*

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nunu Ludmila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08849)*

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bojinov Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08850)*

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Paraschiv Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08851)*

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marrero Guillermo Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08852)*

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Brito De Montero Heliberta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08853)*

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Peres Allan Sandro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08854)*

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Trinidad Feliz Martha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08855)*

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Reyes Hilario Cresencia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08856)*

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sirghi Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08857)*

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Matarangasi Joralda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08858)*

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Topciu Algena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A08859*

)SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 13

Ministero dell'economia
e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 2011 - Situazione del bilancio dello Stato *(11A07379)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 2011.

Determinazione delle informazioni, dei dati e delle contabilità relativi alle attività di gioco che i soggetti titolari di concessione dell'esercizio e raccolta non a distanza dei giochi pubblici trasmettono al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 25, comma 2, recante disposizioni in merito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che, nell'ambito della gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, prevede l'emanazione della relativa disciplina ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato art. 12 della legge n. 383 del 2001, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)";

Visto, in particolare, il comma 78, n. 19) dell'art. 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)" che prevede l'obbligo a carico dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici di trasmettere al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le informazioni, i dati e le contabilità relativi all'attività di gioco specificati con decreto direttoriale dell'Amministrazione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono le informazioni, i dati e le contabilità relativi all'attività di gioco, che i soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici, trasmettono al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e riguardano sia i sistemi di gioco che l'Amministrazione gestisce direttamente tramite il partner tecnologico SOGEI S.p.A., sia quei sistemi di gioco che, invece, vengono gestiti direttamente dai singoli concessionari, trattandosi di concessioni mono concessionari.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano fermo restando quanto previsto dalle vigenti convenzioni di concessione e dalle specifiche di comunicazione relative ai messaggi di colloquio tra il sistema di elaborazione del concessionario ed il sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e quanto previsto in tema di acquisizione di dati informazioni e contabilità relativi, all'attività di gioco, realizzata mediante accesso effettuato da parte dell'Amministrazione stessa ai sistemi informatici dei concessionari.

Art. 2.

Informazioni

1. I concessionari per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici, trasmettono, con cadenza trimestrale, al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le informazioni relative alle iniziative che intendono assumere in materia di:

a) pubblicità di prodotto;

b) diffusione della cultura del gioco legale e responsabile;

c) tutela dei minori.

2. Le informazioni sono trasmesse entro quindici giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento.

Art. 3.

Dati di gioco

1. I concessionari per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici, trasmettono, con cadenza trimestrale, al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i seguenti dati relativi all'attività di gioco:

a) numero totale dei punti vendita presenti sul territorio nazionale distinti per regione e provincia di ubicazione;

b) numero totale di punti vendita presenti sul territorio nazionale, distinti per regione e provincia di ubicazio-

ne, che nel corso del mese di riferimento hanno cessato l'attività, sono stati ceduti a terzi o hanno sospeso la raccolta, con indicazione delle causali analitiche.

2. I concessionari per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici i quali dispongono di sistemi di gioco a gestione diretta, trasmettono al sistema centrale dell'Amministrazione stessa, con cadenza trimestrale, tutti i dati relativi all'attività di gioco.

3. I dati sono trasmessi entro quindici giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento.

4 Entro il mese di febbraio i concessionari dell'esercizio e raccolta non a distanza dei giochi pubblici trasmettono all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il riepilogo dei dati trasmessi nel corso dell'anno precedente.

Art. 4.

Contabilità

1. I concessionari per l'esercizio e raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici trasmettono, con cadenza trimestrale, al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le seguenti contabilità relative all'attività di gioco:

a) l'utile d'esercizio complessivo;

b) l'utile d'esercizio distinto per tipologia di gioco;

c) l'utile d'esercizio distinto per regione e provincia, di riferimento;

d) il ricavo complessivo globale;

e) il ricavo distinto per tipologia di gioco;

f) il ricavo distinto per regione e provincia di riferimento.

2. Le contabilità sono trasmesse entro quindici giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento.

Art. 5.

Modalità di trasmissione

1. Le informazioni, i dati e le contabilità di cui al presente decreto sono trasmesse al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato mediante accesso ad apposita sezione dell'area riservata del sito istituzionale www.aams.gov.it, secondo le specifiche tecniche che saranno comunicate con successivo provvedimento.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2011

Il direttore generale: FERRARA

11A09437

DECRETO 15 giugno 2011.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni relativi all'emissione del 15 giugno 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 48528 del 7 giugno 2011, che ha disposto per il 15 giugno 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 48528 del 7 giugno 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2011;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2011, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 366 giorni è risultato pari a 2,147. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 97,864.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,901 ed a 3,143.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A09650

DECRETO 4 luglio 2011.

Decadenza della società Punto Match S.r.l. dalla concessione n. 4219 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la Convenzione di concessione n. 4219 per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alla società Punto Match S.r.l., via Galletti, 69-71 Domodossola (Verbania);

Vista la Convenzione di concessione n. 3501 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su

eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi, sottoscritta dalla società B.P. Point S.r.l., via Galletti, 69-71 Domodossola (Verbania);

Visto il decreto prot.n. 2011/5129/giochi/SCO del 17 febbraio 2011 con il quale è stata disposta la decadenza della su indicata concessione n. 3501 per gravi inadempienze posti in essere nell'ambito del relativo rapporto concessorio ed in particolare per non aver provveduto a presentare nuova fideiussione;

Considerato che la società Punto Match S.r.1 e la società B.P. Point S.r.l sono riconducibili allo stesso centro decisionale;

Visto l'ingente numero di richieste, pervenute a questa Amministrazione, da parte di giocatori (quantificati dallo stesso centro decisionale nel numero di 70.000) che reclamano nei confronti di Punto Match S.r.l. - Conc. n. 4219 la liquidazione dei propri conti di gioco fermi al 29 settembre 2010;

Vista la nota prot. n. 2011/14060/Giochi/SCO del 18 aprile 2011 con la quale questa Amministrazione invitava la società Punto Match S.r.l., titolare della concessione 4219, nella persona del Sig. Gianni Alessio Bariletti quale legale rappresentante, alla liquidazione dei summenzionati conti di gioco nel rispetto dell'art. 14, commi 6 e 10 della relativa convenzione;

Vista la risposta della società Punto Match S.r.l. alla richiamata nota 14060 del 18 aprile 2011, pervenuta a mezzo fax in data 28 aprile 2011, le cui motivazioni sono state ritenute non pertinenti, alla richiesta di provvedere al pagamento delle somme dovute ai giocatori;

Vista la nota prot. n. 2011/19509/Giochi/SCO del 25 maggio 2011 con la quale si è proceduto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della, legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, all'avvio del procedimento di decadenzadella concessione n. 4219, richiamando, nuovamente, il concessionario all'osservanza degli obblighi derivanti dal menzionato art. 14 della convenzione ed assegnando un termine di 10 giorni per regolarizzare la propria posizione nei confronti di tutti i giocatori;

Considerato che, con la nota di replica del 3 giugno 2011 la società Punto Match S.r.l. sostiene che le somme reclamate dai giocatori sulla concessione n. 4219, nella titolarità di Punto Match S.r.l., sarebbero imputabili alla concessione 3501, nella titolarità di BP Point S.r.l. e la cui legale rappresentanza è anch'essa riconducibile al Sig.. Gianni Alessio Bariletti;

Ritenute non soddisfacenti le motivazioni espresse con la menzionata nota del 3 giugno con la quale la società in parola, nell'asserire l'indipendenza con la società BP Point S.r.l., della quale si definisce «concorrente diretto», reclama un intervento dell'Amministrazione nel rapporto intercorrente tra la stessa e l'ex provider Microgame S.p.a.;

Considerato che, come già espresso nella comunicazione di avvio del procedimento di decadenza del 25 maggio 2011, l'Amministrazione riveste una posizione di terzietà rispetto al rapporto intercorrente tra il provider ed il concessionario, come si evince dall'art. 4, comma 5, lettera *h)* della convenzione di concessione di cui trattasi, il quale richiede, al concessionario medesimo, una semplice comunicazione ad AAMS «dei dati identificativi del fornitore del servizio di connettività di cui intende avvalersi».

Ritenuta di particolare gravità il protrarsi dell'inadempienza relativa al pagamento dei su citati conti di gioco;

Dispone

la decadenza della concessione n. 4219 per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alla società Punto Match S.r.l., via Galletti, 69-71 Domodossola (Verbania);

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A09518

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 11 maggio 2011.

Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio derivante dall'esecuzione di massaggi lungo i litorali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora del lavoro, della salute e delle politiche sociali) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Tenuto conto che ogni attività, comunque denominata, che può avere effetti diretti sulla salute, deve essere svolta solo da operatori in possesso di adeguata e comprovata preparazione e competenza;

Preso atto del diffondersi, durante la stagione balneare, lungo i litorali, dell'offerta di massaggi da parte di ambulanti;

Considerato che, nell'esecuzione dell'attività di cui trattasi, l'igiene personale dell'operatore e, in particolare, l'igiene delle mani è fondamentale per prevenire la trasmissione di infezioni cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi;

Considerato, altresì, che nell'attività in questione vengono spesso utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri prodotti, la cui composizione e la cui origine non sono note e che potrebbero generare fenomeni di fotosensibilizzazione della pelle, anche in considerazione dell'ambiente in cui vengono applicati, nonché altre affezioni cutanee;

Considerato, per le ragioni sopra esplicitate, che il particolare contesto in cui detta attività si svolge non garantisce il rispetto di adeguate condizioni igieniche, né l'erogazione della prestazione in ambiente appropriato;

Ritenuta sussistente la necessità e l'urgenza di adottare — limitatamente alla stagione balneare in corso — disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;

Ordina:

Art. 1.

1. Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi, è vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte dei soggetti ambulanti.

Art. 2.

1. I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare e far rispettare la presente ordinanza, nonché a diffonderne la conoscenza mediante affissione presso la casa comunale.

2. La presente ordinanza è, altresì, affissa presso le ASL, nonché, in modo che sia chiaramente e facilmente leggibile, all'ingresso di ogni esercizio commerciale o a carattere ricreativo, ubicato sui litorali.

Art. 3.

1. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione della presente ordinanza.

Art. 4.

1. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione e fino alla chiusura della stagione balneare 2011.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2011

p. il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 204

11A09519

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Vin Santo del Chianti Classico» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, comma 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale protocollo n. 16820 del 24 luglio 2009 relativo al conferimento alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Vin Santo del Chianti Classico»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, con comunicazione del 31 marzo 2011, acquisito con protocollo n. 7675 del 1° aprile 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Vin Santo del Chianti Classico», approvato con il decreto dirigenziale protocollo n. 16820 del 24 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», già autorizzata con il decreto dirigenziale protocollo n. 16820 del 24 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A08979

DECRETO 24 giugno 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Romangia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art.15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la domanda presentata dalla Regione autonoma della Sardegna su istanza dei proponenti, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Romangia»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione autonoma Sardegna, in merito alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Romangia»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Romangia» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 72 del 29 marzo 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Romangia» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Romangia», approvato con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare i vini a indicazione geografica tipica «Romangia», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Romangia» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.Art. 5.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a indicazione geografica tipica «Romangia» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Romangia»

Art. 1.

Denominazione e vini

L'indicazione geografica tipica «Romangia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, da uve stramature, passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

Art. 2.

Base ampelografia

I vini ad indicazione geografica tipica «Romangia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni, a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010.

I vini ad indicazione geografica tipica «Romangia» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, fino a un massimo del 15%, come sopra identificati.

Detti vini ad indicazione geografica tipica «Romangia», con la specificazione di vitigno a bacca bianca, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, da uve stramature e passito; se ottenuti da vitigno a bacca rossa possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Romangia» è consentito, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia, utilizzare il riferimento al nome di due vitigni, a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole far riferimento;

l'apporto derivante dall'uva della varietà minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Romangia» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Castelsardo, Osilo, Sennori, Sorso, Valledoria, in provincia di Sassari.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica «Romangia», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 19,2 per le tipologie bianchi, rossi e rosati, a tonnellate 16 per le tipologie passiti e da uve stramature (limite già comprensivo dell' aumento di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996).

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Romangia», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi;

15% per i vini da uve stramature;

16% per i vini passiti (dopo l'appassimento).

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione può consentire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol ad esclusione dei vini passiti e da uve stramature.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art.3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all' 80% per tutti i tipi di vino, al 75% per i vini rosati, al 65% per i vini da uve stramature e al 50% per i vini passiti, con riferimento al peso dell'uva fresca. L'indicazione geografica tipica «Romangia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli schedari viticoli per l'indicazione geografica tipica di cui trattasi a condizione che i vini abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica «Romangia», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Romangia» bianco:10%;

«Romangia» rosso: 11%;

«Romangia» rosato: 10,5%;

«Romangia» novello: 11,0%;

«Romangia» frizzante:10,5%;

«Romangia» da uve stramature: 15,5%;

«Romangia» passito: 16%.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

All'indicazione geografica tipica «Romangia», è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
ROMANGIA BIANCO	C032	X	888	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA BIANCO DA UVE STRAMATURE	C032	X	888	3	F	X	L	0	X
ROMANGIA BIANCO FRIZZANTE	C032	X	888	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA BIANCO PASSITO	C032	X	888	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA ROSSO	C032	X	999	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA ROSSO FRIZZANTE	C032	X	999	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA ROSSO NOVELLO	C032	X	999	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA ROSATO	C032	X	999	3	X	X	E	0	X
ROMANGIA ROSATO FRIZZANTE	C032	X	999	3	X	X	F	0	X
ROMANGIA AGLIANICO	C032	X	002	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA AGLIANICO FRIZZANTE	C032	X	002	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA AGLIANICO NOVELLO	C032	X	002	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA ALBARANZEULI	C032	X	006	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA ALBARANZEULI BIANCO DA UVE STRAMATURE	C032	X	006	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA ALBARANZEULI BIANCO PASSITO	C032	X	006	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA ALBARANZEULI FRIZZANTE	C032	X	006	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA ALBARANZEULI ROSSO	C032	X	007	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA ALBARANZEULI ROSSO FRIZZANTE	C032	X	007	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA ALBARANZEULI ROSSO NOVELLO	C032	X	007	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA ALEATICO	C032	X	009	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA ALEATICO FRIZZANTE	C032	X	009	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA ALEATICO NOVELLO	C032	X	009	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA ALICANTE	C032	X	010	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA ALICANTE BOUSCHET	C032	X	011	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA ALICANTE BOUSCHET FRIZZANTE	C032	X	011	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA ALICANTE BOUSCHET NOVELLO	C032	X	011	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA ALICANTE FRIZZANTE	C032	X	010	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA ALICANTE NOVELLO	C032	X	010	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA ANCELLOTTA	C032	X	012	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA ANCELLOTTA FRIZZANTE	C032	X	012	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA ANCELLOTTA NOVELLO	C032	X	012	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA ANSONICA DA UVE STRAMATURE	C032	X	013	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA ANSONICA PASSITO	C032	X	013	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA ANSONICA/INSOLIA	C032	X	013	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA ANSONICA/INSOLIA FRIZZANTE	C032	X	013	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA ARNEIS	C032	X	014	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA ARNEIS DA UVE STRAMATURE	C032	X	014	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA ARNEIS FRIZZANTE	C032	X	014	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA ARNEIS PASSITO	C032	X	014	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA ARVESINIADU	C032	X	015	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA ARVESINIADU DA UVE STRAMATURE	C032	X	015	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA ARVESINIADU FRIZZANTE	C032	X	015	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA ARVESINIADU PASSITO	C032	X	015	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA BARBERA	C032	X	019	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA BARBERA FRIZZANTE	C032	X	019	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA BARBERA NOVELLO	C032	X	019	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA BARBERA SARDA	C032	X	021	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA BARBERA SARDA NOVELLO	C032	X	021	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA BARBERA SARDA FRIZZANTE	C032	X	021	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA BIANCOLELLA	C032	X	029	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA BIANCOLELLA DA UVE STRAMATURE	C032	X	029	1	F	X	L	0	X

ROMANGIA BIANCOLELLA FRIZZANTE	C032	X	029	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA BIANCOLELLA PASSITO	C032	X	029	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA BOMBINO NERO	C032	X	033	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA BOMBINO NERO FRIZZANTE	C032	X	033	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA BOMBINO NERO NOVELLO	C032	X	033	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA BOVALE	C032	X	BOV	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA BOVALE FRIZZANTE	C032	X	BOV	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA BOVALE NOVELLO	C032	X	BOV	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA CABERNET FRANC	C032	X	042	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA CABERNET FRANC FRIZZANTE	C032	X	042	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA CABERNET FRANC NOVELLO	C032	X	042	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA CABERNET SAUVIGNON	C032	X	043	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C032	X	043	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C032	X	043	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA CADDIU	C032	X	044	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA CADDIU FRIZZANTE	C032	X	044	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA CADDIU NOVELLO	C032	X	044	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA CAGNULARI	C032	X	045	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA CAGNULARI FRIZZANTE	C032	X	045	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA CAGNULARI NOVELLO	C032	X	045	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA CALABRESE	C032	X	046	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA CALABRESE FRIZZANTE	C032	X	046	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA CALABRESE NOVELLO	C032	X	046	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA CANAIOLO NERO	C032	X	049	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA CANAIOLO NERO FRIZZANTE	C032	X	049	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA CANAIOLO NERO NOVELLO	C032	X	049	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA CARICAGIOLA	C032	X	052	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA CARICAGIOLA FRIZZANTE	C032	X	052	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA CARICAGIOLA NOVELLO	C032	X	052	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA CHARDONNAY	C032	X	298	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA CHARDONNAY DA UVE STRAMATURE	C032	X	298	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA CHARDONNAY FRIZZANTE	C032	X	298	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA CHARDONNAY PASSITO	C032	X	298	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA CLAIRETTE	C032	X	063	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA CLAIRETTE DA UVE STRAMATURE	C032	X	063	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA CLAIRETTE FRIZZANTE	C032	X	063	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA CLAIRETTE PASSITO	C032	X	063	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA CORTESE	C032	X	069	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA CORTESE DA UVE STRAMATURE	C032	X	069	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA CORTESE FRIZZANTE	C032	X	069	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA CORTESE PASSITO	C032	X	069	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA CROATINA	C032	X	071	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA CROATINA FRIZZANTE	C032	X	071	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA CROATINA NOVELLO	C032	X	071	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA DOLCETTO	C032	X	073	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA DOLCETTO FRIZZANTE	C032	X	073	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA DOLCETTO NOVELLO	C032	X	073	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA FALANGHINA	C032	X	079	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA FALANGHINA DA UVE STRAMATURE	C032	X	079	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA FALANGHINA FRIZZANTE	C032	X	079	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA FALANGHINA PASSITO	C032	X	079	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA FIANO	C032	X	081	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA FIANO DA UVE STRAMATURE	C032	X	081	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA FIANO FRIZZANTE	C032	X	081	1	X	X	F	0	X

ROMANGIA FIANO PASSITO	C032	X	081	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA FORASTERA	C032	X	083	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA FORASTERA DA UVE STRAMATURE	C032	X	083	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA FORASTERA FRIZZANTE	C032	X	083	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA FORASTERA PASSITO	C032	X	083	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA GAGLIOPPO	C032	X	090	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA GAGLIOPPO FRIZZANTE	C032	X	090	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA GAGLIOPPO NOVELLO	C032	X	090	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA GARGANEGA	C032	X	092	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA GARGANEGA DA UVE STRAMATURE	C032	X	092	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA GARGANEGA FRIZZANTE	C032	X	092	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA GARGANEGA PASSITO	C032	X	092	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA GRECO	C032	X	097	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA GRECO DA UVE STRAMATURE	C032	X	097	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA GRECO FRIZZANTE	C032	X	097	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA GRECO PASSITO	C032	X	097	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA GRECO NERO	C032	X	099	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA GRECO NERO FRIZZANTE	C032	X	099	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA GRECO NERO NOVELLO	C032	X	099	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA MALBECH	C032	X	127	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA MALBECH FRIZZANTE	C032	X	127	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA MALBECH NOVELLO	C032	X	127	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA MANZONI BIANCO	C032	X	299	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA MANZONI BIANCO DA UVE STRAMATURE	C032	X	299	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA MANZONI BIANCO FRIZZANTE	C032	X	299	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA MANZONI BIANCO PASSITO	C032	X	299	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA MARZEMINO	C032	X	144	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA MARZEMINO FRIZZANTE	C032	X	144	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA MARZEMINO NOVELLO	C032	X	144	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA MERLOT	C032	X	146	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA MERLOT FRIZZANTE	C032	X	146	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA MERLOT NOVELLO	C032	X	146	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA MULLER THURGAU	C032	X	158	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA MULLER THURGAU DA UVE STRAMATURE	C032	X	158	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA MULLER THURGAU FRIZZANTE	C032	X	158	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA MULLER THURGAU PASSITO	C032	X	158	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA NEBBIOLO	C032	X	160	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA NEBBIOLO FRIZZANTE	C032	X	160	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA NEBBIOLO NOVELLO	C032	X	160	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA NIEDDERA	C032	X	170	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA NIEDDERA FRIZZANTE	C032	X	170	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA NIEDDERA NOVELLO	C032	X	170	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA NIEDDU MANNU	C032	X	171	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA NIEDDU MANNU FRIZZANTE	C032	X	171	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA NIEDDU MANNU NOVELLO	C032	X	171	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA PASCALE	C032	X	180	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA PASCALE FRIZZANTE	C032	X	180	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA PASCALE NOVELLO	C032	X	180	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA PINOT BIANCO	C032	X	193	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA PINOT BIANCO DA UVE STRAMATURE	C032	X	193	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA PINOT BIANCO FRIZZANTE	C032	X	193	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA PINOT BIANCO PASSITO	C032	X	193	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA PINOT GRIGIO	C032	X	194	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA PINOT GRIGIO DA UVE STRAMATURE	C032	X	194	1	F	X	L	0	X

ROMANGIA PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C032	X	194	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA PINOT GRIGIO PASSITO	C032	X	194	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA PINOT NERO	C032	X	195	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA PINOT NERO FRIZZANTE	C032	X	195	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA PINOT NERO NOVELLO	C032	X	195	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA PRIMITIVO O ROMANGIA ZINFANDEL	C032	X	199	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA PRIMITIVO O ROMANGIA ZINFANDEL FRIZZANTE	C032	X	199	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA PRIMITIVO O ROMANGIA ZINFANDEL NOVELLO	C032	X	199	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	C032	X	205	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO FRIZZANTE	C032	X	205	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO NOVELLO	C032	X	205	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA RETAGLIADO BIANCO	C032	X	207	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA RETAGLIADO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C032	X	207	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA RETAGLIADO BIANCO FRIZZANTE	C032	X	207	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA RETAGLIADO BIANCO PASSITO	C032	X	207	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA RIESLING	C032	X	210	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA RIESLING DA UVE STRAMATURE	C032	X	210	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA RIESLING PASSITO	C032	X	210	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA RIESLING FRIZZANTE	C032	X	210	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA RIESLING ITALICO	C032	X	209	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA RIESLING ITALICO DA UVE STRAMATURE	C032	X	209	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C032	X	209	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA RIESLING ITALICO PASSITO	C032	X	209	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA SANGIOVESE	C032	X	218	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA SANGIOVESE FRIZZANTE	C032	X	218	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA SANGIOVESE NOVELLO	C032	X	218	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA SAUVIGNON	C032	X	221	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA SAUVIGNON DA UVE STRAMATURE	C032	X	221	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA SAUVIGNON FRIZZANTE	C032	X	221	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA SAUVIGNON PASSITO	C032	X	221	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA SYLVANER VERDE	C032	X	230	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA SYLVANER VERDE DA UVE STRAMATURE	C032	X	230	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA SYLVANER VERDE FRIZZANTE	C032	X	230	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA SYLVANER VERDE PASSITO	C032	X	230	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA SYRAH	C032	X	231	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA SYRAH FRIZZANTE	C032	X	231	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA SYRAH NOVELLO	C032	X	231	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA TEROLDEGO	C032	X	232	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA TEROLDEGO FRIZZANTE	C032	X	232	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA TEROLDEGO NOVELLO	C032	X	232	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA TORBATO	C032	X	237	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA TORBATO DA UVE STRAMATURE	C032	X	237	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA TORBATO FRIZZANTE	C032	X	237	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA TORBATO PASSITO	C032	X	237	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA TRAMINER AROMATICO	C032	X	238	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA TRAMINER AROMATICO DA UVE STRAMATURE	C032	X	238	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA TRAMINER AROMATICO FRIZZANTE	C032	X	238	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA TRAMINER AROMATICO PASSITO	C032	X	238	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA TREBBIANO	C032	X	242	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA TREBBIANO DA UVE STRAMATURE	C032	X	242	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA TREBBIANO FRIZZANTE	C032	X	242	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA TREBBIANO PASSITO	C032	X	242	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA VERDICCHIO	C032	X	254	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA VERDICCHIO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C032	X	254	1	F	X	L	0	X

ROMANGIA VERDICCHIO BIANCO PASSITO	C032	X	254	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA VERDICCHIO FRIZZANTE	C032	X	254	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA VERDUZZO	C032	X	256	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA VERDUZZO DA UVE STRAMATURE	C032	X	256	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA VERDUZZO FRIZZANTE	C032	X	256	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA VERDUZZO PASSITO	C032	X	256	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO	C032	X	BIS	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C032	X	BIS	1	F	X	L	0	X
ROMANGIA RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO FRIZZANTE	C032	X	BIS	1	X	X	F	0	X
ROMANGIA RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO PASSITO	C032	X	BIS	1	D	X	E	0	X
ROMANGIA RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO	C032	X	BIS	2	X	X	E	0	X
ROMANGIA RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO FRIZZANTE	C032	X	BIS	2	X	X	F	0	X
ROMANGIA RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO NOVELLO	C032	X	BIS	2	C	X	E	0	X
ROMANGIA RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSATO	C032	X	BIS	3	X	X	E	0	X
ROMANGIA RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSATO FRIZZANTE	C032	X	BIS	3	X	X	F	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
ROMANGIA GRECO BIANCO	C032	X	098	1	X	X	E	0	X
ROMANGIA GRECO BIANCO FRIZZANTE	C032	X	098	1	X	X	F	0	X

11A08978

DECRETO 24 giugno 2011.

Modifica del decreto n. 17100 del 27 luglio 2009 relativo al conferimento alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti S.r.l. in breve «Siquria S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Bardolino».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare l'art. 19, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente le disposizioni per i recipienti ed i contrassegni di Stato dei vini DOP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17100 del 27 luglio 2009 relativo al conferimento alla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti S.r.l.» in breve «Siquria S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Bardolino»;

Visto il decreto dirigenziale prot. 817 del 17 gennaio 2011 relativo all'adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Bardolino» al decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Vista l'istanza presentata, in data 18 febbraio 2011, dal Consorzio di tutela della vino Bardolino DOC in riferimento alla richiesta di modifica del piano dei controlli ed alla scelta del contrassegno di Stato previsto dall'art. 19 comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 come sistema di rintracciabilità delle produzioni vitivinicole a D.O.;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti S.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 301339/60.02.05.04 del 23 giugno 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di modifica del decreto dirigenziale prot. n. 17100 del 27 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2, comma 2, lettera *c)* del decreto dirigenziale n. 17100 del 27 luglio 2009 pubblicato in nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 27 agosto 2009 è così sostituito: *c)* le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'apposita fascetta identificativa prevista dall'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato ed applicata secondo le disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 aprile 2011.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di emanazione dello stesso.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A08980

DECRETO 27 giugno 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Spoleto» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni

geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto d.l.vo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la domanda presentata dalla Regione Umbria per conto della comunità montana dei Monti Martani e del Serano, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Spoleto»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Spoleto (Perugia) il 3 dicembre 2010, con la partecipazione di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole della Regione Umbria sulla sopra citata domanda di riconoscimento;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 13 del 18 gennaio 2011;

Vista l'istanza avverso al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione presentata dal Comune di Montefalco (Perugia), intesa ad ottenere la ridefinizione della zona di produzione di cui all'art. 3;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 20 e 21 aprile 2011, con il quale la suddetta istanza è stata respinta dal Comitato medesimo confermando in merito quanto proposto dai soggetti richiedenti ed il proprio parere e la proposta di disciplinare di produzione della DOC in questione, così come pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale – n. 13 del 18 gennaio 2011;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Spoleto» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità ai pareri espressi ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Spoleto» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La Denominazione di origine controllata «Spoleto», è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione, le cui disposizioni entrano a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a Denominazione di origine controllata «Spoleto», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

1. I codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata «Spoleto» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di origine controllata «Spoleto» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 27 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "SPOLETO"

Articolo 1

La denominazione di origine controllata "Spoleto" è riservata al vino bianco "Spoleto", nella tipologia bianco, Trebbiano spoletino, Trebbiano spoletino passito, Trebbiano spoletino superiore e Trebbiano spoletino spumante, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

La denominazione di origine controllata "Spoleto", è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Spoleto" bianco:
Trebbiano Spoletino: minimo 50%.
Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Spoleto" Trebbiano spoletino:
Trebbiano Spoletino: minimo 85%.
Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 15%.

"Spoleto" Trebbiano spoletino superiore:
Trebbiano Spoletino: minimo 85%.
Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 15%.

"Spoleto" Trebbiano spoletino spumante:
Trebbiano Spoletino: minimo 85%
Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 15%.

"Spoleto" Trebbiano spoletino passito:
Trebbiano Spoletino: minimo 85%
Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione del vino a DOC "Spoleto" devono essere prodotte all'interno della zona appresso descritta che comprende parte dei territori comunali di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco, Spoleto e Trevi.

Tale zona è così delimitata: partendo dal punto di incontro tra la vecchia linea ferroviaria Spoleto-Norcia e la S.S. n. 3 "Flaminia" (q. 321) si percorre quest'ultima in direzione SUD-OVEST fino al punto di incontro con il torrente Tessino. Si risale detto torrente fino al punto di incontro con la S.S. n. 3 "Flaminia" (Km 124+160) e si percorre la Statale fino al Km 122+580. Si imbocca la carrareccia che procede in direzione NORD-OVEST toccando le quote 507 e 461 fino al punto di incontro con il Fosso della Troscia e si risale detto fosso fino al punto di incontro con la strada vicinale da Cima del Colle a Valle San Paolo (q. 428). Si prende questa strada in direzione NORD-EST passando per Villa Clari (q. 437), si imbocca la strada comunale di Monte li Rossi in direzione NORD-EST fino all'incrocio con la strada comunale di Rubbiano e si percorre quest'ultima in direzione SUD-OVEST toccando la quota 448 fino al punto di incrocio con la strada vicinale di Valcupa. Si imbocca questa strada in direzione SUD fino al punto di incrocio con l'omonimo fosso. Si discende il Fosso di Valcupa fino al punto di incontro con la linea ferroviaria Roma-Ancona, la si percorre in direzione OVEST fino al punto di incontro con la strada comunale di Baiano (q. 312), la si percorre in direzione SUD passando per le quote 334, 378 e 368 fino al punto di incontro con la strada vicinale di Valle Marina. Si percorre detta strada in direzione SUD fino al punto di incontro con una carrareccia che, procedendo in direzione OVEST, la congiunge con la strada vicinale Scaniata (q. 435). Si percorre quest'ultima in direzione SUD-OVEST fino al punto di incontro con il Fosso di Colle Munnera, si risale detto fosso fino all'incrocio con la mulattiera che, procedendo in direzione SUD-OVEST, lo congiunge con la strada vicinale di Meggiano (q. 504). La si percorre in direzione NORD-OVEST fino al punto di incontro con il Fosso del Caprareccia e si risale quest'ultimo fino al punto di incrocio con il Fosso delle Grotte Fungarie (q. 396). Si percorre il fosso in direzione OVEST fino ad incontrare il Fosso Moceda e lo si risale fino al punto di incontro con il Fosso di Costa Gagliarda. Si risale quest'ultimo fino al punto di incontro con la strada vicinale di Builano e la si percorre in direzione OVEST fino ad incontrare la strada comunale di Rapicciano (q. 458). La si percorre in direzione NORD fino ad incontrare la strada vicinale delle Fontanelle, si percorre quest'ultima in direzione SUD-OVEST fino al punto di incontro con il Fosso di Valle Cupera e lo si segue in direzione NORD-OVEST fino al punto di incontro con il Torrente Marroggia. Lo si risale in direzione NORD toccando la quota 352 fino al punto di incontro con la strada comunale di Arezzo, qui si imbocca la strada che, procedendo verso NORD-OVEST, si incrocia con il Fosso dell'Acquasanta e proseguendo in direzione NORD arriva fino alla strada comunale di Acquasparta. La si percorre in direzione EST fino ad imboccare la strada comunale di San Gregorio che, procedendo verso NORD giunge all'incrocio con il Fosso di Ocenelli. Lo si risale toccando le quote 350-357 e 381 e qui si imbocca in direzione EST la strada vicinale della Macchia Piantata toccando quota 337 e la si prosegue in direzione NORD, toccando le quote 389 e 399, fino al punto di incrocio con la strada comunale di Roselli (q. 366) e si percorre quest'ultima in direzione NORD-OVEST toccando le quote 377-414-429 e 458. Qui si imbocca la strada delle Lame che procedendo in direzione EST incontra il Fosso di Ciliano, lo si risale fino all'incrocio con la strada di Villa Mane e si percorre quest'ultima in direzione OVEST, toccando quota 473, fino al punto di incrocio con il Fosso della Rena (q. 413). Lo si percorre in direzione NORD-EST fino a q. 372, dove si imbocca la strada che procedendo verso NORD-EST si incrocia con il Fosso di Caciolfo. Lo si risale toccando quota 331 fino all'incrocio con la strada che, procedendo in direzione NORD, porta alla strada comunale di MonteMartano (q. 420). La si percorre in direzione OVEST fino al punto di incrocio con la strada che, procedendo prima in direzione NORD e poi in direzione NORD-OVEST, attraversa il Colle San Paolo fino ad incrociare il Fosso del Boschetto. Lo si risale fino alla confluenza con il Fosso di Rovicciano, per poi risalire quest'ultimo fino al confine amministrativo tra il Comune di Spoleto ed il Comune di Giano dell'Umbria. Si prosegue lungo tale confine in direzione NORD fino al punto di incontro con il confine amministrativo del Comune di Castel Ritaldi. Si prosegue in direzione NORD lungo il confine amministrativo tra il Comune di Castel Ritaldi ed il Comune di Giano dell'Umbria fino al punto di incrocio con la strada comunale Castel Ritaldi-Colle del Marchese. La si percorre in direzione SUD-EST toccando quota 441 fino all'incrocio con la strada

comunale di Casa Stendardo (q. 452) e si imbocca quest'ultima in direzione NORD fino all'incrocio con la strada comunale San Martino (q. 429). La si percorre prima in direzione EST e poi in direzione NORD, toccando le quote 402-403 e 378, fino all'abitato di Colle San Lorenzo e si prosegue in direzione NORD fino al confine amministrativo tra il Comune di Castel Ritaldi ed il Comune di Montefalco. Si prosegue lungo la strada comunale di Cortignano, toccando le quote 335-341 e 330, fino all'incrocio con la strada comunale di Montefalco (q. 333). La si percorre in direzione NORD-OVEST fino all'incrocio con la strada vicinale del Fornacchione, si imbocca quest'ultima sempre nella stessa direzione fino all'incrocio con la strada comunale di Casale (q. 371). Qui si imbocca la strada vicinale di Rignano in direzione NORD-EST fino a Fonte Petrella, e si prosegue lungo la strada che porta all'abitato di Montefalco. Si percorre la strada che costeggia le mura di Montefalco a NORD e si prosegue lungo la strada che porta all'abitato di Camiano. Qui si prende la strada vicinale di Colverano per poi girare subito in direzione NORD-EST lungo la strada vicinale di Colle San Clemente. La si percorre fino all'incrocio con la strada vicinale di Fonte di Vecciano e si prende quest'ultima in direzione NORD fino all'incrocio con il Fosso dei Gatti. Lo si percorre fino alla sua immissione nel Fosso Alveo di Montefalco e si risale quest'ultimo fino all'incrocio con la strada comunale Montefalco-Foligno. Si percorre detta strada in direzione NORD-EST, attraversando il confine amministrativo tra il Comune di Montefalco ed il Comune di Foligno, fino all'incrocio con la strada vicinale del Topino (q. 213); si percorre detta strada fino al suo ricongiungimento con la S.P. n. 444 (q. 216) e da qui si giunge all'incrocio con la strada vicinale di San Biagio. La si imbocca in direzione SUD-EST, passando per quota 215, fino a giungere all'incrocio con la strada comunale di Sterpete (q. 216). Si percorre la suddetta strada in direzione SUD fino all'incrocio con la strada vicinale del Casone, si prosegue per quest'ultima passando per la quota 210 fino all'incrocio con la strada vicinale di Case Vecchie. La si percorre in direzione EST fino ad arrivare al punto di intersezione con la linea ferroviaria Roma-Ancona (q. 210) e si segue il tracciato ferroviario in direzione SUD fino al confine amministrativo tra il Comune di Foligno ed il Comune di Trevi (q. 210). Si procede in direzione EST lungo tale confine, passando per le quote 215-222 e 233 fino a giungere al punto di intersezione con la strada che, procedendo in direzione SUD lo congiunge con la strada vicinale Forche. La si imbocca in direzione SUD fino all'incrocio con la S.P. n. 425 (q. 262), si percorre la Provinciale in direzione SUD-EST, passando per le quote 294 fino a quota 330. Qui si imbocca la strada che procede in direzione NORD-EST fino al punto di incontro con la S.P. n. 425 (q. 392). Si prosegue sulla stessa in direzione SUD passando per le quote 390-387-390-400 e 420 fino a giungere alla città di Trevi (q. 412). Si prosegue costeggiando ad EST il centro storico di Trevi e ci si ricongiunge con la S.P. n. 425, la si imbocca in direzione EST fino al punto di incrocio con la strada comunale Bovara-Trevi, si prende quest'ultima in direzione SUD, passando per le quote 331 e 326 fino all'incrocio con l'altro ramo della S.P. n. 425, nei pressi dell'abitato di Croce di Bovara. Si procede lungo la Provinciale fino all'incrocio con la strada comunale Pigge-Chiesa Tonda, la si imbocca in direzione EST per poi proseguirla in direzione SUD fino all'innesto al Km 139 con la S.S. n. 3 "Flaminia" (q. 221). Si percorre la Statale in direzione SUD attraversando il confine amministrativo tra il Comune di Trevi ed il Comune di Campello sul Clitunno e passando per le quote 233-236 e 228 fino a giungere all'incrocio con la S.P. n. 458 (q. 228). Si percorre la Provinciale fino a quota 233, dove si imbocca la strada comunale del Cerasolo, si segue quest'ultima in direzione SUD-EST e poi in direzione NORD fino all'incrocio con il Fosso delle Cozze. Si risale detto fosso in direzione NORD-EST fino alla sua intersezione con la strada comunale di Campello Alto (q 487). Si imbocca la strada in direzione SUD fino ad arrivare alla strada comunale da Lenano a Campello Alto (q. 496) attraverso la quale ci si ricongiunge con la S.P. n. 458. Si percorre la Provinciale attraversando l'abitato di Lenano e lambendo a NORD quello di Carvello per poi proseguire in direzione EST fino a quota 461, qui si percorre la Provinciale in direzione SUD-OVEST passando per la quota 435 fino all'incrocio con la strada comunale di Silvignano e Poreta (q. 386). Quest'ultimo tratto rappresenta anche il confine amministrativo tra il Comune di Campello sul Clitunno ed il Comune di Spoleto. Tale confine si

attraversa imboccando la suddetta strada comunale in direzione SUD-OVEST per poi giungere all'incrocio con la strada vicinale del Matuticcio. La si percorre in direzione SUD-EST fino all'incrocio con la strada vicinale del Colle (q. 391), si prende quest'ultima in direzione OVEST fino all'incrocio con la strada vicinale di Costa Amara, percorrendo la quale in direzione SUD si arriva alla strada vicinale di Poreta. La si imbocca in direzione NORD-OVEST fino all'incrocio con la strada comunale di Silvignano e Poreta, la si percorre in direzione SUD-OVEST fino all'incrocio con la strada vicinale Poretana (q. 309). Si prende quest'ultima in direzione SUD fino all'incrocio con al strada vicinale del Palazzaccio (q. 339), percorrendo la quale in direzione EST si giunge all'intersezione con il Fosso della Spina (q. 378) per poi proseguire in direzione SUD-EST fino all'incrocio con la S.P. n. 459 (q. 384). Si imbocca la strada vicinale di Poreta in direzione SUD-EST passando per quota 426, fino all'incrocio con la strada vicinale del Rocolo, la si percorre in direzione SUD-OVEST fino all'incrocio con la strada comunale di Bazzano Inferiore e Superiore. (q. 521). Si percorre quest'ultima in direzione SUD fino a q. 447 e poi in direzione EST, passando per le quote 409 e 399, fino all'incrocio con la strada vicinale Eggi-Bazzano di Sotto (q. 367). Si percorre detta strada in direzione SUD-OVEST e poi in direzione SUD fino all'intersezione con il Fosso dei Fringuelli (q. 322). Si risale il Fosso fino a quota 345 dove si imbocca in direzione SUD-OVEST la strada che costeggia a SUD-EST l'abitato di Eggi fino alla confluenza con il Fosso dei Renacci. Lo si risale in direzione SUD fino all'incrocio con la mulattiera che, passando per la quota 370 si ricollega al tracciato della vecchia linea ferroviaria Spoleto-Norcia a quota 468. Si prosegue lungo il tracciato della vecchia linea ferroviaria Spoleto-Norcia, toccando le quote 443-425-396 e 338, fino a ritornare al punto di incontro con la S.S. n. 3 "Flaminia" (q. 321).

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le relative caratteristiche. Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati all'interno dei confini descritti nell'art. 3 esclusi quelli situati ad una quota media oltre i 400 m slm.
Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali e/o generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
I nuovi impianti ed i reimpianti specializzati dovranno avere una densità minima di 3000 ceppi per ettaro.
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro è la seguente:

Anno di produzione	**Produzione uva Tonn/Ha**
I e II anno vegetativo	0%
III anno vegetativo	50% della produzione prevista
dal IV anno vegetativo	100% della produzione prevista

È vietata ogni pratica di forzatura.
È consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Spoleto" non deve essere superiore a quella riportata nella tabella seguente.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Spoleto" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari a quello riportato nella tabella seguente.

Tipologia	**Produzione massima Tonn/Ha**	**Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol**
Bianco	12	10,50
Trebbiano Spoletino	11	11,00
Trebbiano Spoletino Superiore	9	12,00
Trebbiano Spoletino Spumante	12	10,00
Trebbiano Spoletino Passito	11	14,00 dopo l'appassimento

Le rese unitarie delle "piantate maritate" non possono superare in ogni caso Kg 50 per pianta.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Spoleto" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti della resa di uva in vino.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione, appassimento, invecchiamento ed imbottigliamento dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia tali operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati al di fuori della zona di produzione delimitata dall'art. 3 e comunque negli ambiti territoriali dei Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spoleto, Trevi, mediante autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Regione Umbria, a condizione che ciascuna Ditta interessata presenti apposita richiesta, corredata dalla documentazione atta a dimostrare che le predette operazioni, per i vini a IGT Umbria da Trebbiano spoletino, siano state effettuate almeno nei 3 anni precedenti all'entrata in vigore del presente disciplinare.
La tipologia spumante appartenente alla categoria "vino spumante di qualità" può essere spumantizzato con metodo Charmat e Classico.
Per l'appassimento delle uve è consentita la disidratazione iniziale con aria ventilata non riscaldata.
Nella fase di vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali della zona atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. È consentito l'affinamento e la vinificazione in legno.
Per la tipologia "Superiore" è obbligatorio l'affinamento di almeno 3 mesi in bottiglia.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per qualsiasi tipologia di vino "Spoleto". Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata "Spoleto"; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa in vino rispetto all'uva fresca nella produzione della tipologia Trebbiano spoletino passito non deve superare il 40%.
È consentito l'arricchimento dei mosti aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Spoleto" alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore.

Articolo 6

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Spoleto" bianco
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, talvolta acidulo;
titolo alcolometrico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

"Spoleto" Trebbiano spoletino
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, fresco, talvolta acidulo;
titolo alcolometrico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

"Spoleto" Trebbiano spoletino superiore
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, fresco, talvolta acidulo;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

"Spoleto" Trebbiano spoletino spumante
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, fresco, talvolta acidulo;
spuma: fine e persistente;
titolo alcolometrico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

"Spoleto" Trebbiano spoletino passito
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: intenso, etereo, con sentori di frutta matura;
sapore: ampio e vellutato;
titolo alcolometrico totale minimo: 17,00% vol di cui svolti 14,00% vol;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

Articolo 7

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Spoleto”, le specificazioni di tipologia bianco, Trebbiano spoletino, Trebbiano spoletino passito, Trebbiano spoletino superiore e Trebbiano spoletino spumante devono figurare al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata” ed essere scritti in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine “Spoleto”, della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
È vietato usare, insieme alla denominazione di origine controllata “Spoleto”, qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “riserva”, “extra”, “fine” e similari.
È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino DOC “Spoleto” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve ad eccezione della tipologia “Trebbiano spoletino spumante” per la quale è facoltativa.

Articolo 8

I vini a denominazione di origine controllata “Spoleto”, per l’immissione al consumo, devono essere confezionati in contenitori di vetro aventi un volume minimo di litri 0,187.
È consentito l’uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 3 a 5 litri, alle condizioni previste dalla normativa vigente.
Sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente, compresi i tappi tecnici e i tappi capsula a vite.
Per le tipologie superiore è obbligatorio l’uso della sola bottiglia bordolese di colore scuro,con tappo in sughero naturale raso bocca.
Per la tipologia spumante è consentito soltanto l’utilizzo di tappo in sughero naturale a fungo.
La bottiglia di colore bianco è ammessa esclusivamente per la tipologia passito, per la quale è obbligatorio il tappo in sughero naturale raso bocca.
I contenitori in vetro, prima dell’immissione in commercio, devono essere provvisti della fascetta, mentre sui contenitori alternativi al vetro, in sostituzione, deve essere riportato il lotto attribuito dall'organismo delegato.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
SPOLETO BIANCO	B422	X	888	1	X	X	A	0	X
SPOLETO TREBBIANO SPOLETINO	B422	X	243	1	X	X	A	0	X
SPOLETO TREBBIANO SPOLETINO PASSITO	B422	X	243	1	D	X	A	0	X
SPOLETO TREBBIANO SPOLETINO SPUMANTE	B422	X	243	1	X	X	B	0	X
SPOLETO TREBBIANO SPOLETINO SUPERIORE	B422	X	243	1	B	X	A	0	X

11A09170

DECRETO 30 giugno 2011.

Modifica del decreto 21 ottobre 2009 relativo al conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Prosecco».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, l'art. 19 del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente le disposizioni per i recipienti ed i contrassegni di Stato dei vini DOP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 22978 del 21 ottobre 2009 relativo al conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Prosecco»;

Visto il decreto dirigenziale prot. 7267 del 29 marzo 2011 relativo all'adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Prosecco» al decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Vista la decisione espressa dalla regione Veneto con la nota prot. 313286 del 30 giugno 2011 relativa alla richiesta di modifica del piano dei controlli ed alla scelta del contrassegno di Stato previsto dall'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2010 come sistema di rintracciabilità delle produzioni vitivinicole a D.O.;

Vista la decisione espressa dalla regione Friuli Venezia Giulia con la nota prot. SPA 1-7/8/42888 del 30 giugno 2011 relativa alla richiesta di modifica del piano dei controlli ed alla scelta del contrassegno di Stato previsto dall'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2010 come sistema di rintracciabilità delle produzioni vitivinicole a D.O.;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di modifica del decreto dirigenziale prot. n. 22978 del 21 ottobre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto dirigenziale n. 22978 del 21 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 5 novembre 2009, è così sostituito:

«*c)* le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'apposita fascetta identificativa prevista dall'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato ed applicata secondo le disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 aprile 2011».

2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di emanazione dello stesso.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A09377

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 maggio 2011.

Approvazione delle modifiche allo Statuto RAI.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, contenente norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Vista la legge 14 aprile 1975 n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, recante «disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive»;

Visto il decreto-legge ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante disposi-

zioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 maggio 2004 n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del Sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010, recante il «Testo unico dei Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici»;

Visto lo Statuto della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A., approvato con decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 ottobre 2004, n. 247 e successive modificazioni;

Visto la lettera dell'11 ottobre 2010, prot. n. P/003060, con la quale il presidente della Rai -Radiotelevisione italiana S.p.A. ha chiesto l'approvazione dell'art. 22, comma 3, dell'art. 26, dell'art. 27, dell'art. 28, dell'art. 30, comma 2, dell'art. 31, comma 1, ultimo periodo, dello Statuto sociale, come modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria di RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. di cui al verbale del 28 settembre 2010, redatto dal dott. Francesco Maria Ragnisco, notaio in Roma, Repertorio n. 66155, Raccolta n. 18275 e contenente, quale allegato B al n. 18275, lo Statuto medesimo con le succitate modifiche;

Visto la lettera del 16 novembre 2010, prot. n. P/003272, con la quale il presidente della Rai -Radiotelevisione italiana S.p.A. ha chiesto l'approvazione del Titolo VIII e dell'art. 30, commi da 6 a 9, dello Statuto sociale, come modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria di RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. di cui al verbale del 9 novembre 2010, redatto dal dott. Francesco Maria Ragnisco, notaio in Roma, Repertorio n. 66291, Raccolta n. 18334 e contenente, quale allegato B al n. 18334, lo Statuto medesimo con la succitata modifica;

Visto il parere favorevole alle suddette modifiche, espresso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 2 febbraio 2011;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono approvate le modifiche di seguito riportate dell'art. 22, comma 3, dell'art. 26, dell'art. 27, dell'art. 28, dell'art. 30, comma 2, dell'art. 31, comma 1, ultimo periodo, dello Statuto della Rai -Radiotelevisione italiana S.p.A., nel testo di cui all'allegato B dell'atto redatto dal dott. Francesco Maria Ragnisco, notaio in Roma, Repertorio n. 66155, raccolta n. 18275, come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti nella seduta del 28 settembre 2010 di cui al verbale citato nelle premesse:

«22.3 - Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri, senza compensi aggiuntivi, un Vice Presidente. Al Vice Presidente possono essere attribuiti esclusivamente i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o vacanza di carica. La nomina alla carica di Vice Presidente diviene efficace dopo che sia divenuta efficace quella del Presidente ai sensi del precedente art. 22.1.. In mancanza di un Vice Presidente, la funzione e i poteri del Presidente sono esercitati dal consigliere più anziano di età.»;

«26.1 - Il Consiglio di amministrazione, fatte salve le attribuzioni spettanti per legge al Direttore Generale, può delegare proprie attribuzioni al solo Presidente, determinandone in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, del codice civile.

26.2 - L'organo di amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, senza compensi aggiuntivi.

26.3 - Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.»;

«27.1 lettera *a)* - al Presidente del Consiglio di Amministrazione»;

«27.1 lettera *b)* - al Direttore generale, nell'ambito delle proprie attribuzioni»;

«27.2 - Il Presidente, al fine di dare esecuzione a delibere del Consiglio di amministrazione, può conferire procure a dipendenti o a terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti, ivi comprese la gestione delle liti e la rappresentanza in giudizio; tale facoltà spetta, altresì, al Direttore Generale nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni a questi conferiti.»;

«28.2 - La remunerazione del Presidente, se investito di particolari cariche, è stabilita dal Consiglio dei amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.»;

All'art. 28, i commi 3 e 4 introdotti *ex novo*, come segue:

«28.3 - è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

28.4 - La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al trenta per cento del compenso deliberato per la carica di Amministratore.»;

«30.2 - l'assemblea determina il corrispettiva dei componenti il collegio sindacale. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.»;

All'art. 31, comma 1, l'ultimo periodo nel modo seguente:

«Tale organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo per l'esercizio delle proprie funzioni, e riferisce all'organo di amministrazione o ad un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione.».

2. Sono approvate le modifiche di seguito riportate del Titolo VIII e dell'art. 30, commi da 6 a 9, dello Statuto della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A., nel testo di cui all'allegato B dell'atto redatto dal dott. Francesco Maria Ragnisco, notaio in Roma, Repertorio n. 66291, raccolta n. 18334, come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti nella seduta del 9 novembre 2010 di cui al verbale citato nelle premesse:

«Titolo VIII - Collegio sindacale e revisione legale dei conti»;

«30.6 - La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

30.7 - L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, per una durata di tre esercizi e con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

30.8 - L'assemblea determina, altresì, il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

30.9 - Da abrogare.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 348

11A09515

DECRETO 20 maggio 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Finanziaria Tessile Bertrand, in Gaglianico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza";

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, recante "Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria" disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 19 novembre 1990 con il quale la S.p.A. Finanziaria Tessile Bertrand, con sede legale in Gaglianico (BI) - via Giacomo Matteotti n. 129/G, codice fiscale 00337760029, facente capo al Gruppo Bertrand, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto in data 2 marzo 2010, depositato il 12 marzo 2010, con cui il Tribunale di Biella ha omologato il concordato relativo alla predetta S.p.A. Finanziaria Tessile Bertrand in amministrazione straordinaria, presentato in qualità di terzo assuntore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 e 78 d. lgs. 270/99, dalla società BORGOSESIA Gestioni SGR S.p.A., con sede in Biella - via Aldo Moro 3/A, in nome e per conto di GIOIELLO, fondo comune di investimento immobiliare dalla stessa promosso e gestito;

Vista l'istanza in data 17 febbraio 2011 con cui il collegio commissariale nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007, ai sensi dell'art. 1 co. 498 della legge 296/06, chiede l'autorizzazione alla chiusura della sopra citata procedura essendo stata data piena esecuzione alle obbligazioni concordatarie;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Finanziaria Tessile Bertrand, a norma dell'art. 6 del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Finanziaria Tessile Bertrand, con sede legale in Gaglianico (BI) - via Giacomo Matteotti n. 129/G, codice fiscale 00337760029.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Finanziaria Tessile Bertrand.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 20 maggio 2011

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

11A09503

DECRETO 20 maggio 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Bertrand Finanziaria, in Gaglianico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza";

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, recante "Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria" disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 19 novembre 1990 con il quale la S.p.A. Bertrand Finanziaria, con sede legale in Gaglianico (BI) - via Giacomo Matteotti n. 129/G, codice fiscale 81005570023, facente capo al Gruppo Bertrand, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto in data 2 marzo 2010, depositato il 12 marzo 2010, con cui il Tribunale di Biella ha omologato il concordato relativo alla predetta S.p.A. Filati Bertrand in amministrazione straordinaria, presentato in qualità di terzo assuntore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 e 78 d. lgs. 270/99, dalla società BORGOSESIA Gestioni SGR S.p.A., con sede in Biella - via Aldo Moro 3/A, in nome e per conto di GIOIELLO, fondo comune di investimento immobiliare dalla stessa promosso e gestito;

Vista l'istanza in data 17 febbraio 2011 con cui il collegio commissariale nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007, ai sensi dell'art. 1 co. 498 della legge 296/06, chiede l'autorizzazione alla chiusura della sopra citata procedura essendo stata data piena esecuzione alle obbligazioni concordatarie;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Bertrand Finanziaria, a norma dell'art. 6 del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Bertrand Finanziaria, con sede legale in Gaglianico (BI) - via Giacomo Matteotti n. 129/G, codice fiscale 81005570023.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Bertrand Finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 20 maggio 2011

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

11A09504

DECRETO 20 maggio 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Filati Bertrand, in Gaglianico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 7 luglio 1990 con il quale la S.p.A. Filati Bertrand, con sede legale in Gaglianico (Biella) - via Giacomo Matteotti n. 129/G, codice fiscale n. 00495650020, facente capo al Gruppo Bertrand, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto in data 2 marzo 2010, depositato il 12 marzo 2010, con cui il Tribunale di Biella ha omologato il concordato relativo alla predetta S.p.A. Filati Bertrand in amministrazione straordinaria, presentato in qualità di terzo assuntore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 e 78 decreto legislativo 270/99, dalla società Borgosesia Gestioni SGR S.p.A., con sede in Biella - via Aldo Moro 3/A, in nome e per conto di Gioiello, fondo comune di investimento immobiliare dalla stessa promosso e gestito;

Vista l'istanza in data 17 febbraio 2011 con cui il collegio commissariale nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007, ai sensi dell'art. 1 comma 498 della legge 296/06, chiede l'autorizzazione alla chiusura della sopra citata procedura essendo stata data piena esecuzione alle obbligazioni concordatarie;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Filati Bertrand, a norma dell'art. 6 del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Filati Bertrand, con sede legale in Gaglianico (Biella) - via Giacomo Matteotti n. 129/G, codice fiscale n. 00495650020.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Filati Bertrand.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 20 maggio 2011

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

11A09505

DECRETO 20 maggio 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. *Nova* Edil, in Gaglianico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 17 dicembre 1996, con il quale la S.p.A. *Nova* Edil, con sede legale in Gaglianico (Biella) - via Giacomo Matteotti n. 129/G, codice fiscale n. 00442210480, facente capo al Gruppo Bertrand, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto in data 2 marzo 2010, depositato il 12 marzo 2010, con cui il Tribunale di Biella ha omologato il concordato relativo alla predetta S.p.A. *Nova* Edil in amministrazione straordinaria, presentato in qualità di terzo assuntore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 e 78 decreto legislativo 270/99, dalla società Borgosesia Gestioni SGR S.p.A., con sede in Biella - via Aldo Moro 3/A, in nome e per conto di Gioiello, fondo comune di investimento immobiliare dalla stessa promosso e gestito;

Vista l'istanza in data 17 febbraio 2011 con cui il collegio commissariale nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007, ai sensi dell'art. 1 comma 498 della legge 296/06, chiede l'autorizzazione alla chiusura della sopra citata procedura essendo stata data piena esecuzione alle obbligazioni concordatarie;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. *Nova* Edil, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. *Nova* Edil, con sede legale in Gaglianico (Biella) - via Giacomo Matteotti n. 129/G, codice fiscale n. 00442210480.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. *Nova* Edil.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 20 maggio 2011

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

11A09506

DECRETO 9 giugno 2011.

Approvazione del verbale di consegna anticipata delle opere relative alla viabilità secondaria del comune di Muro Lucano.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
EX ART. 86 LEGGE N. 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione Separata Terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della Produzione Industriale quale Ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'Ufficio B5 della D.G.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che istituisce il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 con la quale, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), è stata prevista la nomina di un Commissario *ad acta*, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro dello sviluppo economico (già Ministro delle attività produttive) di nomina del Commissario *ad acta*, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto il comma 2 del citato art. 86 della predetta legge n. 289/2002 con il quale è stata disposta la revoca delle concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge n. 219/1981, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni;

Visto altresì, che con il citato comma 2 è stato attribuito al Commissario *ad acta* il compito di procedere all'affidamento del completamento della realizzazione delle opere suddette;

Visto che l'Ufficio B5 della D.G.C.I.I. del M.S.E. (già M.A.P.) ha, quindi, individuato definitivamente le opere oggetto di revoca di cui al citato comma 2 dell'art. 86 della legge n. 289/2002;

Visto il decreto n. 93/B5/MAP del 3 ottobre 2003 del Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive) con il quale è stata revocata la concessione per la realizzazione della strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano Scalo con l'abitato di Muro Lucano - prog. n. 39/60/6062 - assentita all'A.T.I. I.C.L.A. S.p.A. ed altre, oggi ICLA S.p.A. in liquidazione;

Visto che, per le attività commissariali ex art. 32, legge n. 219/1981, è stata aperta, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, apposita contabilità speciale n. 3250 intestata a «Commissario *ad acta* art. 86, legge n. 289/2002», alimentata con girofondi dalla contabilità speciale n. 1728 denominata «Interv. articoli 21 e 32 legge n. 219/1981», giusta nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 143472 del 4 dicembre 2004;

Vista la nota n. 99025 dell'11 agosto 2004 con la quale il Dipartimento R.G.S. - I.G.F. - Ufficio XIII - del Ministero dell'economia e delle finanze autorizza il proseguimento della gestione fuori bilancio di detta contabilità speciale 3250;

Visto il proprio decreto n. 06 dell'11 novembre 2003 relativo all'avvalimento, nei limiti e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge n. 109/1994 e s.m. e i., dei Provveditorati alle OO.PP. (oggi Provveditorati Interregionali alle OO.PP. e già Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti) di Potenza e di Napoli nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, per l'espletamento delle attività e delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di completamento delle opere di viabilità ex art. 32, legge n. 219/1981, di cui alle concessioni già assentite e revocate;

Visto il disciplinare stipulato in data 5.3.2004 con il quale il Commissario *ad acta* ha affidato al Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Basilicata (oggi Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata e già Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Puglia e Basilicata) la realizzazione degli interventi e l'espletamento di tutte le attività e procedure finalizzate alla realizzazione del completamento delle opere suddette di cui al progetto n. 39/60/COM/6062;

Visto che sono, pertanto, attribuite al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata (già Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Puglia e Basilicata) le funzioni di stazione appaltante ex art. 19 della legge n. 109/1994 e s.m. e i.;

Visto che sono, tra l'altro, di competenza del citato Provveditorato le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori in argomento di cui al progetto n. 39/60/COM/6062;

Visto il proprio decreto n. 98 dell'11 aprile 2005 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al completamento della strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano Scalo con l'abitato di Muro Lucano - Prog. n. 39/60/COM/6062, redatto dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata (già Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Puglia e Basilicata);

Visto il proprio decreto n. 460 del 1° settembre 2008 con il quale sono state approvate le risultanze del Certificato di collaudo, emesso in data 21 maggio 2008 dalla Commissione di collaudo, dei lavori di completamento della strada in argomento;

Visto il proprio decreto n. 620 del 9 dicembre 2009 con il quale è stato approvato il progetto dei lavori relativi alla rotatoria di innesto sulla S.S. 7 al Km. 420 + 900, redatto a cura del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6062, sulla base di specifica richiesta dell'ANAS S.p.A.e previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni rilasciate dalla medesima ANAS S.p.A.;

Visto il proprio decreto n. 650 del 29 marzo 2010 con il quale è stato approvato il contratto di cottimo del 17 marzo 2010 n. 2000195 di Rep. stipulato tra il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata - Sede Coordinata di Potenza - e l'Impresa Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C., per l'affidamento dei lavori relativi alla rota-

toria di innesto sulla S.S. 7 al Km. 420 + 900, nell'ambito del Prog. n. 39/60/COM/6062;

Visto il proprio decreto n. 826 del 18 febbraio 2011 con il quale è stata approvata la perizia di variante senza aumento di spesa e di importo contrattuale, redatta dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettera *b)* e comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006, relativa ai citati lavori di costruzione della rotatoria di innesto sulla S.S. 7 al Km. 420 + 900, nell'ambito del Prog. n. 39/60/COM/6062;

Visto il proprio decreto n. 850 del 21 marzo 2011 con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo n. 2000211 di Rep. stipulato in data 8 marzo 2011 tra il citato Provveditorato e l'Impresa Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C. per l'esecuzione dei lavori di cui alla citata perizia di variante;

Visto il proprio decreto n. 866 del 13 maggio 2011 con il quale è stata approvata l'Ordinazione dei lavori n. 5000248 di Rep. del 5 maggio 2011 - prot. n. 2579 del 21.4.2011 - per l'esecuzione dei lavori per l'illuminazione della «rotatoria d'innesto sulla S.S. 7 al Km. 420 + 900», affidata dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata all'Impresa Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C., esecutrice dei lavori principali della medesima rotatoria;

Visto che i lavori relativi alla citata rotatoria di innesto, consegnati in data 20 settembre 2010, risultano ultimati in data 5 aprile 2011 e sono in corso le operazione di collaudazione tecnica e amministrativa delle opere;

Visto che nell'ambito del progetto di costruzione della citata «Rotatoria di innesto al Km. 420+900 sulla S.S. 7» risultano realizzate viabilità secondarie di interesse comunale ricadenti nel territorio del comune di Muro Lucano (Potenza);

Visto il proprio decreto n. 864 del 27 aprile 2011 con il quale è stata autorizzata la consegna anticipata al comune di Muro Lucano (Potenza) della viabilità secondaria relativa alla «rotatoria di innesto al Km. 420+900 sulla S.S.7» ed è stato, altresì, delegato alle operazioni di consegna di cui sopra funzionario della struttura commissariale, in rappresentanza del Commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002;

Visto il verbale sottoscritto in data 31 maggio 2011 con il quale l'Ufficio commissariale ha consegnato al comune di Muro Lucano (Potenza) in via anticipata la viabilità secondaria relativa alla «rotatoria di innesto al Km. 420+900 sulla S.S.7»;

Visto che risultano allo stato attuale ancora in corso le procedure espropriative da parte dell'Ufficio commissariale e che, per quanto sopra, rimangono a cura e carico dell'Amministrazione gli oneri relativi al completamento delle attività espropriative ed il rimborso delle relative indennità;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale sottoscritto in data 31 maggio 2011 di consegna anticipata al comune di Muro Lucano (Potenza) della viabilità secondaria relativa alla «Rotatoria di innesto al Km. 420+900 sulla S.S. 7» - realizzata nell'ambito dei lavori di completamento della strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano Scalo con l'abitato di Muro Lucano - Progetto n. 39/60/COM/6062.

Art. 2.

Il comune di Muro Lucano (Potenza), giusta citato verbale di consegna in data 31 maggio 2011, è impegnato, a propria cura ed onere, a procedere alla registrazione, trascrizione e volturazione del decreto di trasferimento, emanato dall'Amministrazione a favore del comune medesimo, di tutte le particelle interessate dalle opere consegnate.

Art. 3.

La consegna anticipata di cui al precedente art. 1 diverrà automaticamente definitiva con l'approvazione del collaudo finale dei lavori.

Art. 4.

Il presente provvedimento viene notificato a mezzo raccomandata a/r al comune di Muro Lucano (Potenza) - ed al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata - Sede Coordinata di Potenza.

Art. 5.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2011

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

11A09375

DECRETO 9 giugno 2011.

Approvazione del verbale di consegna anticipata delle opere relative alla rotatoria di innesto al km. 420+900 sulla S.S. 7 dell'area industriale di Baragiano Scalo con l'abitato di Muro Lucano.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
EX ART. 86 LEGGE N. 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione Separata Terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale Ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'Ufficio B5 della D.G.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che istituisce il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 con la quale, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), è stata prevista la nomina di un Commissario *ad acta*, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro dello sviluppo economico (già Ministro delle attività produttive) di nomina del Commissario *ad acta*, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle Attività produttive) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto il comma 2 del citato art. 86 della predetta legge n. 289/2002 con il quale è stata disposta la revoca delle concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge n. 219/1981, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni;

Visto altresì, che con il citato comma 2 è stato attribuito al Commissario *ad acta* il compito di procedere all'affidamento del completamento della realizzazione delle opere suddette;

Visto che l'Ufficio B5 della D.G.C.I.I. del M.S.E. (già M.A.P.) ha, quindi, individuato definitivamente le opere oggetto di revoca di cui al citato comma 2 dell'art. 86 della legge n. 289/2002;

Visto il decreto n. 93/B5/MAP del 3.10.2003 del Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive) con il quale è stata revocata la concessione per la realizzazione della strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano Scalo con l'abitato di Muro Lucano - prog. n. 39/60/6062 - assentita all'A.T.I. I.C.L.A. S.p.A. ed altre, oggi ICLA S.p.A. in liquidazione;

Visto che, per le attività commissariali ex art. 32 legge n. n. 219/81, è stata aperta, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, apposita contabilità speciale n. 3250 intestata a «Commissario *ad acta* art. 86 legge n. 289/2002», alimentata con girofondi dalla contabilità speciale n. 1728 denominata «Interv. articoli 21 e 32 legge n. 219/1981», giusta nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 143472 del 4 dicembre 2004;

Vista la nota n. 99025 dell'11 agosto 2004 con la quale il Dipartimento R.G.S. - I.G.F. - Ufficio XIII - del Ministero dell'economia e delle finanze autorizza il proseguimento della gestione fuori bilancio di detta contabilità speciale 3250;

Visto il proprio decreto n. 06 dell'11 novembre 2003 relativo all'avvalimento, nei limiti e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge n. 109/1994 e s.m. e i., dei Provveditorati alle OO.PP. (oggi Provveditorati Interregionali alle OO.PP. e già Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti) di Potenza e di Napoli nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, per l'espletamento delle attività e delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di completamento delle opere di viabilità ex art. 32 legge n. 219/1981 di cui alle concessioni già assentite e revocate;

Visto il disciplinare stipulato in data 5 marzo 2004 con il quale il Commissario *ad acta* ha affidato al Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata (oggi Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata e già Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Puglia e Basilicata) la realizzazione degli interventi e l'espletamento di tutte le attività e procedure finalizzate alla realizzazione del completamento delle opere suddette di cui al progetto n. 39/60/COM/6062;

Visto che sono, pertanto, attribuite al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata (già Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Puglia e Basilicata) le funzioni di stazione appaltante ex art. 19 della legge n. 109/1994 e s.m. e i.;

Visto che sono, tra l'altro, di competenza del citato Provveditorato le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori in argomento di cui al progetto n. 39/60/COM/6062;

Visto il proprio decreto n. 98 dell'11 aprile 2005 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al completamento della strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano Scalo con l'abitato di Muro Lucano - Prog. n. 39/60/COM/6062, redatto dal Provveditorato

Interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata (già Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Puglia e Basilicata);

Visto il proprio decreto n. 460 del 1° settembre 2008 con il quale sono state approvate le risultanze del Certificato di collaudo, emesso in data 21 maggio 2008 dalla Commissione di collaudo, dei lavori di completamento della strada in argomento;

Visto il proprio decreto n. 620 del 9 dicembre 2009 con il quale è stato approvato il progetto dei lavori relativi alla rotatoria di innesto sulla S.S. 7 al Km. 420 + 900, redatto a cura del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6062, sulla base di specifica richiesta dell'ANAS S.p.A.e previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni rilasciate dalla medesima ANAS S.p.A.;

Visto il proprio decreto n. 650 del 29 marzo 2010 con il quale è stato approvato il contratto di cottimo del 17 marzo 2010 n. 2000195 di Rep. stipulato tra il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata - Sede Coordinata di Potenza - e l'Impresa Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C., per l'affidamento dei lavori relativi alla rotatoria di innesto sulla S.S. 7 al Km. 420 + 900, nell'ambito del Prog. n. 39/60/COM/6062;

Visto il proprio decreto n. 826 del 18.2.2011 con il quale è stata approvata la perizia di variante senza aumento di spesa e di importo contrattuale, redatta dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera *b)* e comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006, relativa ai citati lavori di costruzione della rotatoria di innesto sulla S.S. 7 al Km. 420 + 900, nell'ambito del Prog. n. 39/60/COM/6062;

Visto il proprio decreto n. 850 del 21 marzo 2011 con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo n. 2000211 di Rep. stipulato in data 8 marzo 2011 tra il citato Provveditorato e l'Impresa Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C. per l'esecuzione dei lavori di cui alla citata perizia di variante;

Visto il proprio decreto n. 866 del 13 maggio 2011 con il quale è stata approvata l'ordinazione dei lavori n. 5000248 di Rep. del 5 maggio 2011 - prot. n. 2579 del 21 aprile 2011 - per l'esecuzione dei lavori per l'illuminazione della «rotatoria d'innesto sulla S.S. 7 al Km. 420 + 900», affidata dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata all'Impresa Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C., esecutrice dei lavori principali della medesima rotatoria;

Visto che i lavori relativi alla citata rotatoria di innesto, consegnati in data 20 settembre 2010, risultano ultimati in data 5 aprile 2011 e sono in corso le operazioni di collaudazione tecnica e amministrativa delle opere;

Visto il proprio decreto n. 864 del 27 aprile 2011 con il quale è stata autorizzata la consegna anticipata all'ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Basilicata - Sede di Potenza - delle opere relative alla rotatoria di innesto al Km. 420+900 sulla S.S. 7 è stato, altresì, delegato alle operazioni di consegna di cui sopra funzionario della struttura commissariale, in rappresentanza del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/2002;

Visto il verbale sottoscritto in data 31 maggio 2011 con il quale l'Ufficio Commissariale ha consegnato in via anticipata le opere relative alla rotatoria di innesto al Km. 420+900 sulla S.S.7 - all'ANAS S.p.A.- Compartimento della viabilità per la Basilicata;

Visto che risultano allo stato attuale ancora in corso le procedure espropriative da parte dell'Ufficio Commissariale e che, per quanto sopra, rimangono a cura e carico dell'Amministrazione gli oneri relativi al completamento delle attività espropriative ed il rimborso delle relative indennità;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale sottoscritto in data 31 maggio 2011 di consegna anticipata all'ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Basilicata - Sede di Potenza - delle opere relative alla «Rotatoria di innesto al Km. 420+900 sulla S.S. 7» - realizzate nell'ambito dei lavori di completamento della strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano Scalo con l'abitato di Muro Lucano - Progetto n. 39/60/COM/6062.

Art. 2.

L'ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Basilicata - Sede di Potenza - è impegnata, a propria cura ed onere, a procedere alla registrazione, trascrizione e volturazione del decreto di trasferimento, emanato dall'Amministrazione a favore dell'ANAS S.p.A. medesima, di tutte le particelle interessate dalle opere consegnate.

Art. 3.

La consegna anticipata di cui al precedente art. 1 diverrà automaticamente definitiva con l'approvazione del collaudo finale dei lavori.

Art. 4.

Il presente provvedimento viene notificato a mezzo raccomandata a/r all'ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Basilicata - Sede di Potenza - ed al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata - Sede coordinata di Potenza.

Art. 5.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2011

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

11A09376

DECRETO 14 giugno 2011.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di 204 società cooperative aventi sede nella regione Liguria.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13 della legge n. 99/2009;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare protocollo n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle Camere di commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Vista la nota direttoriale protocollo n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa Divisione;

Dato atto che in data 16 luglio 2010 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al protocollo n. 91253 gli elenchi di cui sopra trasmessi dalle Camere di commercio per il mezzo di Unioncamere;

Considerato che in data 22 marzo 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 - supplemento ordinario n. 76 - è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella Regione Liguria;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13 della legge n. 99/2009 sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore duecentoquattro società cooperative aventi sede nella Regione Liguria e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

LIGURIA

n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1	GE	116424	.	19/02/1996	ACLI FER COOPERATIVA EDILIZIA TRA FERROVIERI	GENOVA	'
2	GE	269308	.	19/02/1996	ACQUACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RECCO	'01089240103
3	GE	220290	.	19/02/1996	ACQUARIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'
4	GE	285193	.	19/02/1996	ALUPLAST LIGURE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'02623790108
5	GE	338873	.	19/02/1996	ARIA APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'03352890101
6	GE	125970	.	19/02/1996	AUSONIA-SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA FRA IMPIEGATI STATALI-SOC.COOP.RESP	GENOVA	'
7	GE	217361	.	19/02/1996	AUTOTRASPORTATORI AUTONOMI GENOVESI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'00557810108
8	GE	341300	31/07/2000	19/02/1996	BRICOPARK - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'03399340102
9	GE	323426	04/08/1999	19/02/1996	C.A.I.M. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	GENOVA	'03149400107
10	GE	194170	.	19/02/1996	C.A.L. COOPERATIVA AUTISTI LIGURI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	USCIO	'
11	GE	164179	.	19/02/1996	C.A.T. CONSORZIO ARTIGIANI TRASPORTI	GENOVA	'
12	GE	124082	.	19/02/1996	C.L.E.A. COOPERATIVA EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'
13	GE	323977	.	19/02/1996	C.L.R. COOPERATIVA LAVORATORI RIUNITI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'03181390109
14	GE	310581	14/01/2000	19/02/1996	C.P.L. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'02979640105
15	GE	326847	.	19/02/1996	C.S.V. - COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'03220510105
16	GE	136622	.	19/02/1996	CASSIOPEA-SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA-SOC.COOP.RESP.LIM.	GENOVA	'
17	GE	297984	.	19/02/1996	CO.A.R. COOPERATIVA COLOMBO AUTOMAZIONE E RIPARAZIONE A RESPONSA-BILITA' LIMITATA	GENOVA	'02809370105
18	GE	273671	.	19/02/1996	CO.D.AL. COOPERATIVA DOLCIARIA ALIMENTARE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'02437560101
19	GE	300808	.	19/02/1996	CO.DI.PESCA - COMMERCIALIZZAZIONE, DISTRIBUZIONE DEL PESCATO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA	GENOVA	'02845660105
20	GE	288332	.	19/02/1996	CO.IMP. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'02673890105
21	GE	236559	.	19/02/1996	CO.RA COOPERATIVA RISTORAZIONE AZIENDALE - SOCIETA' COOPERATIVA ARESPONSABILITA' LIMITATA	RAPALLO	'01044310108
22	GE	259343	.	19/02/1996	CO.RA.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENOVA	'01168040101
23	GE	228004	.	19/02/1996	CO.TRA.SA. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'
24	GE	326745	.	19/02/1996	COLUMBUS 92 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'03140830104
25	GE	191040	.	19/02/1996	CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	GENOVA	'
26	GE	279805	.	19/02/1996	CONSORZIO LI.FI.- CONSORZIO LIGURE FIDI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA.	GENOVA	'02540820103
27	GE	303542	.	19/02/1996	CONSORZIO RURALE DI GAZZOLO	BORZONASCA	'90012040102
28	GE	282218	.	19/02/1996	COOP. C.S.C. COOPERATIVA DI PRODUZIONE SERVIZI E COLLAUDI A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'01286690100
29	GE	277802	.	19/02/1996	COOP.ORM. SOCIETA' COOPERATIVA ORMEGGIATORI A RESPONSABILITA' LI-MITATA	SANTA MARGHERITA LIGURE	'02478890102
30	GE	332598	.	19/02/1996	COOP.SER.TER. (COOPERATIVA SERVIZI PER IL TERZIARIO) A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'03287440105
31	GE	281428	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGROZOOTECNICA TIGULLIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LEIVI	'02490560105
32	GE	283200	.	19/02/1996	COOPERATIVA ARMATORI PESCA DI SESTRI LEVANTE	SESTRI LEVANTE	'02591530106
33	GE	178208	.	19/02/1996	COOPERATIVA CONTATORI CARNI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'
34	GE	95279	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO ZENA	GENOVA	'
35	GE	334830	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI LAVORO CRISTAL TUTTO FARE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'03318780107
36	GE	325947	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI LAVORO E PRODUZIONE TIGULLIO S.R.L.	LAVAGNA	'03195300102
37	GE	227239	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO RADIO PROGRAM - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'
38	GE	313918	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE LIGURIA (CEL) SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'03032960100
39	GE	137427	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA 27 AGOSTO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA-SOC.COOP.RESP.LIM.	GENOVA	'
40	GE	121143	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA AQUILA BIANCA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIAVARI	'
41	GE	122291	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA FRA DIPENDENTI CORNIGLIANO	GENOVA	'
42	GE	107662	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA FRA IMPIEGATI PRAEVIDENTIA -SOC.COOP.RESP. LIMITATA	CHIAVARI	'
43	GE	168540	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA PRAESE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	0000000000
44	GE	191958	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA VERDE E MARE - SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA P	GENOVA	'
45	GE	302390	.	19/02/1996	COOPERATIVA FIESCHI SERVIZI GENERALI PORTUALI LAVAGNA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT	LAVAGNA	'02876180106
46	GE	123969	.	19/02/1996	COOPERATIVA FRA AGRICOLTORI DELLA FONTANABUONA	CICAGNA	'00271960106
47	GE	304502	.	19/02/1996	COOPERATIVA IL FUTURO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'02883970101
48	GE	95989	.	19/02/1996	COOPERATIVA IMPIEGATI LAVORI PUBBLICI DI GENOVA S.R.L.- SOC.COOP.RESP.LIM.	GENOVA	'
49	GE	99507	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVAGNESE DI CONSUMO	LAVAGNA	'
50	GE	99223	.	19/02/1996	COOPERATIVA MARINARA CRISTOFORO COLOMBO SOCIETA' PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA-SOC.COOP.RESP	CHIAVARI	'
51	GE	211363	.	19/02/1996	COOPERATIVA MUTUA EDILIZIA CASE MAESTRI DEIVA	GENOVA	'80022670105

LIGURIA

n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
52	GE	227984	.	19/02/1996	COOPERATIVA POPOLARE CONSUMATORI COMMISSIONARIA IL POZZO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LI	RAPALLO	'00892260100
53	GE	326690	.	19/02/1996	COOPERATIVA SERVIZI AVANZATI GENERALI INTEGRATI - COOP. S.A.G.I. S.R.L.	SAVIGNONE	'03216900104
54	GE	94694	.	19/02/1996	COOPERATIVA TRA LAVORANTI PANETTIERI DI SAMPIERDARENA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT	GENOVA	'
55	GE	235358	29/09/1999	19/02/1996	COOPTUR LIGURIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'00159580083
56	GE	89995	.	19/02/1996	COPLES SOCIETA' COOPERATIVA EDILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ARENZANO	'00263370108
57	GE	60663	.	19/02/1996	CORRIERI RIUNITI -SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'00877590109
58	GE	214828	.	19/02/1996	COSTA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'
59	GE	137501	.	19/02/1996	GIULIO CESARE-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA- SOC.COOP.RESP.LIM.	GENOVA	'
60	GE	286959	.	19/02/1996	GROPPO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANTO STEFANO D'AVETO	'02618390104
61	GE	220104	.	19/02/1996	GRUPPO D'ACQUISTO LANTERNA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI-TA' LIMITATA	GENOVA	'00586150104
62	GE	12215	.	19/02/1996	GUARDIANI GIURATI LA GIUSTIZIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'80012770105
63	GE	222411	.	19/02/1996	IL DELFINO SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RECCO	'
64	GE	120738	.	19/02/1996	LA SOCIALE SOC.COOP.EDILIZIA A RESP.LIM. FRA IMPIEGATI STATALI	GENOVA	'
65	GE	323605	.	19/02/1996	LA SORGENTE 90 -COOPERATIVA DI SERVIZI- COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	GENOVA	'03180740106
66	GE	114844	.	19/02/1996	LA TECNICA-COOPERATIVA EDILIZIA-SOC.COOP.RESP.LIM.	GENOVA	'
67	GE	296332	.	19/02/1996	LABORATORIO RICERCHE EVOLUTIVE SILVIA MONTEFOSCHI SOCIETA' COOPE-RATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'02777980109
68	GE	269980	17/02/1999	19/02/1996	L'AIRONE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'02392330102
69	GE	326738	.	19/02/1996	LAVAGNASERVIZI 90 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LAVAGNA	'01001060993
70	GE	265823	.	19/02/1996	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'02306690104
71	GE	140645	.	19/02/1996	LIDO-SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.-SOC.COOP.RESP.LIM.	GENOVA	'80026750101
72	GE	219323	.	19/02/1996	LUX SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BOGLIASCO	'
73	GE	124133	.	19/02/1996	M.E.C.O. - MUTUA EDILIZIA COOPERATIVA OSPEDALIERI SAN MARTINO	GENOVA	'80025690100
74	GE	158984	.	19/02/1996	NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO-SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA-SOC.COOP.RESP.LIM.	CHIAVARI	'
75	GE	292312	.	19/02/1996	NUOVA - COOPERATIVA SER.TI A RESPONSABILITA' LIMITATA	LAVAGNA	'02732450107
76	GE	268460	.	19/02/1996	NUOVA INFORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	GENOVA	'02358160105
77	GE	170417	.	19/02/1996	PEGASO-SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'
78	GE	327159	29/07/1998	19/02/1996	PRAO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'03222640108
79	GE	323513	28/07/1995	19/02/1996	PROGETTO 2000 TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'03164140109
80	GE	169120	.	19/02/1996	RIVIERA PRIMA-SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'
81	GE	261687	.	19/02/1996	S.P.E.I. SABBIATURE PITTURAZIONI EDILI E INDUSTRIALI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENOVA	'01175410107
82	GE	218711	.	19/02/1996	SAN FRUTTUOSO TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'00971440102
83	GE	231272	.	19/02/1996	SAN MARCO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'00949530109
84	GE	129953	.	19/02/1996	SAN SEBASTIANO-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA- SOC.COOP.RESP.LIM.	GENOVA	'
85	GE	231161	.	19/02/1996	SCELTA ALTERNATIVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTOGGIO	'00961100104
86	GE	346940	25/05/2000	19/02/1996	SERVIZI E TRASPORTI ESPRESSI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI-TA' LIMITATA	GENOVA	'03451770105
87	GE	179212	.	19/02/1996	SOC.COOPERATIVA DI CONSUMO MUTILATI E INVALIDI CIVILI DI GUERRA A R.L.	GENOVA	'
88	GE	296711	.	19/02/1996	SOCIETA' CONSORTILE LIGURIA INTERCONTINENTAL TRASPORT SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT	BUSALLA	'02772640104
89	GE	71048	.	19/02/1996	SOCIETA' COOP.A RESPONSABILITA' LIMITATA TONNARA DI CAMOGLI - SOCRESP.LIM.	CAMOGLI	'
90	GE	173127	30/05/1997	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. LA FAMIGLIA -	GENOVA	'00656660107
91	GE	231681	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO IL FARO A R.L.	LAVAGNA	'
92	GE	212467	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO TIGULLIO A RESPONSABILITA' LIMITATA	LAVAGNA	'00419600101
93	GE	133755	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA IL TETTO A R.L. - SOC.COOP.RESP.LIM	GENOVA	'80020490100
94	GE	168909	03/10/2000	19/02/1996	SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA CONCHIGLIA A RESPONSABILITA' LIMITATA PER AZIONI	GENOVA	'80021690104
95	GE	204537	.	19/02/1996	SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA FRANCESCA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'
96	GE	197843	.	19/02/1996	SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA GENZIANELLA TERZA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'80025950108
97	GE	192533	.	19/02/1996	SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA GRUPPO ANZIANI ASGEN A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'80026090102
98	GE	227086	.	19/02/1996	SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA IMMOBILIARE A RESPONSABILITA'LIMITATA	GENOVA	'00921980108
99	GE	171157	.	19/02/1996	SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA PRO DOMUS A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'
100	GE	120630	.	19/02/1996	SPERANZA SOC.COOP.RESP.LIM.	ARENZANO	'
101	GE	233946	29/05/1996	19/02/1996	TENNIS CORONATA CRISTINA CASANOVA SANGUINETI SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'00997360102
102	GE	317366	28/07/2000	19/02/1996	TIGULLIO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RAPALLO	'03099250106

LIGURIA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
103	GE	121220	.	19/02/1996	TRINACRIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'
104	GE	28268	.	19/02/1996	UNION COOP. LIGURIA 1909 - SOCIETA' COOPERATIVA CONSUMO A R.L.	GENOVA	'80019750100
105	GE	133128	.	19/02/1996	UNIONE CONSUMATORI GENOVESI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITALIMITATA	GENOVA	'
106	GE	343018	09/06/2000	19/02/1996	VERTIX SOCIETA' COOPERATIVA A RESONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'03411630100
107	GE	266480	.	19/02/1996	ZOOTECNIA VALLE STURA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LI- MITATA	GENOVA	'02315300109
108	GE	358026	30/05/1997	29/05/1996	LA LIBRERIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'03575930106
109	GE	358144	30/07/1999	05/06/1996	LASER TRASPORTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	GENOVA	'03582600106
110	GE	360893	.	28/11/1996	MITTA SOCIETA' COOPERATIVA A RESP0NSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'03616950105
111	GE	368883	.	17/09/1997	CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA S.C.R.L.	GENOVA	'03671280109
112	GE	369905	28/05/1998	29/10/1997	COOP LIGUR SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI-TA' LIMITATA	GENOVA	'03674080100
113	GE	370375	.	26/11/1997	GENOVA MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'03677610101
114	GE	370235	29/06/1998	27/11/1997	RES - RICERCA E SALUTE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'03686900105
115	GE	372115	.	11/03/1998	COOPERATIVA SERVIZI TRASPORTI INTEGRATI - S.T.I. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONABILITA' LIMITATA	GENOVA	'03679190102
116	GE	372866	26/07/2000	16/04/1998	ARCADIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	GENOVA	'03708540103
117	GE	378246	31/07/2000	04/03/1999	GLOBAL SERVICES 2000 S.C.R.L.	GENOVA	'03766220101
118	GE	378650	.	29/03/1999	PUNTO E A CAPO - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'03778720106
119	GE	379098	.	19/04/1999	EDIL.SIC PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENOVA	'03783250107
120	GE	379871	.	04/06/1999	LAVAGNA 2000 COOPERATIVA A R.L.	LAVAGNA	'01119530994
121	GE	381229	.	18/08/1999	L'ATTIMO FUGGENTE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'03811900103
122	GE	370648	25/05/2000	19/08/1999	ESSETRE ELETTRODOMESTICI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'01384360390
123	GE	381921	14/06/2000	18/10/1999	CO.GE.SE. (COOPERATIVA GENOVESE SERVIZI) SOC.COOP. A R.L.	GENOVA	'03813640103
124	GE	382978	.	14/12/1999	COOP.EDIL 6 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA BREVE COOP. EDIL 6 PI	GENOVA	'03819160106
125	GE	382839	29/05/2000	15/12/1999	UNA FINESTRA SUL MARKETING PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	'03806670109
126	IM	55344	.	19/02/1996	ACHILLE GRANDI	SANREMO	'
127	IM	54451	.	19/02/1996	AGRICOLA OXENTINA SOC.COOP. A R.L.	BADALUCCO	'
128	IM	24751	.	19/02/1996	ALLEANZA COOPERATIVA IMPERIESE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSA-BILITA' LIMITATA	IMPERIA	'
129	IM	45024	.	19/02/1996	ARGENTINA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMI-TATA	TAGGIA	'
130	IM	57809	.	19/02/1996	BANDA MUSICALE CITTA' DI SANREMO - SOC. COOP. A R.L.	SANREMO	'
131	IM	27528	.	19/02/1996	C.I.E.S.(COOPERATIVA IMPERIESE EDILE STRADALE)	IMPERIA	'
132	IM	35931	.	19/02/1996	CANTINA PRODUTTORI ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	DOLCEACQUA	'
133	IM	58090	.	19/02/1996	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI SOC.COOP.A R.L.	IMPERIA	'00255360083
134	IM	70115	.	19/02/1996	CONSORZIO PROVINCIALE COPERATIVE CASE DEL PONENTE A R.L.	IMPERIA	'00664560083
135	IM	24286	.	19/02/1996	CONSORZIO ZOOTECNICO PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA	IMPERIA	'
136	IM	34995	.	19/02/1996	COOP.EDILE FIAMME GIALLE TRA APP.E FINANZ.DELLA GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO ED IN PENSIONE DELLA	SANREMO	'
137	IM	23632	.	19/02/1996	COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA FRA I LAVORATORI EDILI DI DIANO CASTELLO	DIANO CASTELLO	'
138	IM	22747	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA TRA AGRICOLTORI DI BUSSANA - SOCIETA' A RE- SPONSABILITA' LIMITATA	SANREMO	'
139	IM	61069	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO ALIMENTARI EMILIA S.R.L.	IMPERIA	'00271990087
140	IM	24195	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO FRA I LAVORATORI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PIEVE DI TECO	'
141	IM	63658	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO STANDARD- SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIPRESSA	'00306990086
142	IM	24285	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO TRA LAVORATORI S.LUIGI DI PORNASSIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	PORNASSIO	'
143	IM	44272	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ITALIA	IMPERIA	'
144	IM	48874	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE - SOC. COOP. A R.L.	IMPERIA	'
145	IM	55770	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE FERROVIERI FRANCA A R.L.	VENTIMIGLIA	'
146	IM	45703	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE S.GIOVANNI - A RESP. LIM.	IMPERIA	'
147	IM	24353	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE STRADALE RIVIERA LIGURE DI PONENTE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA	SANREMO	'
148	IM	57041	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA ACLI PALAZZO IL POGGIO	CAMPOROSSO	'00254780083
149	IM	25277	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA IMPERIESE A.N.A.P.I. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	IMPERIA	'
150	IM	35632	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI TRANVIE ELETTRICHE STEL- C.E.L.T.E.S. A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANREMO	'
151	IM	58533	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA LUCERNA S.R.L.	SANREMO	'00237720081
152	IM	57261	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA ORCHIDEA	VALLECROSIA	'
153	IM	58909	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA RIVIERA	VENTIMIGLIA	'

LIGURIA

n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
154	IM	22759	.	19/02/1996	COOPERATIVA FRA PESCATORI CAMPOVERDE - SOC. COOPERATIVA A RE- SPONSABILITA' LIMITATA	IMPERIA	'
155	IM	71218	.	19/02/1996	COOPERATIVA GESTORI STABILIMENTI BALNEARI SOC.COOP. A R.L.	IMPERIA	'00690190087
156	IM	24287	.	19/02/1996	COOPERATIVA IMPERIESE MURATORI E CEMENTISTI - SOCIETA' COOPERATI-VA A RESPONSABILITA' LIMITATA	IMPERIA	'
157	IM	44945	.	19/02/1996	COOPERATIVA MUTUA EDILIZIA RIVIERA	IMPERIA	'
158	IM	31888	.	19/02/1996	COOPERATIVA PESCATORI G.GARIBALDI-SOC.COOPERATIVA A R.L.	SANREMO	'
159	IM	63137	.	19/02/1996	COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI DEL DIANESE-SOC.COOP.A R.L.	IMPERIA	'00298790080
160	IM	22095	.	19/02/1996	COOPERATIVA TRASPORTI FRA REDUCI - SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA ARESPONSABILITA' LIMITATA	IMPERIA	'
161	IM	77642	.	19/02/1996	COOPERATIVA TRASPORTI RIVIERA DEI FIORI	PONTEDASSIO	'00877090084
162	IM	62199	.	19/02/1996	COPART SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OSPEDALETTI	'00292040086
163	IM	62272	.	19/02/1996	EDIZIONI IL LABIRINTO-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANREMO	'00294140082
164	IM	23328	.	19/02/1996	FRANTOIO SOCIALE DI PONTEDASSIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PONTEDASSIO	'
165	IM	25504	.	19/02/1996	FRANTOIO SOCIALE FRA COLTIVATORI DIRETTI DI BORGO S.AGATA SOC.A RESP.LIMITATA	IMPERIA	'
166	IM	72685	.	19/02/1996	GELOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	IMPERIA	'01192250106
167	IM	69408	.	19/02/1996	IL PONENTE - COOPERATIVA DI GESTIONE A.R.L.	SANREMO	'00670890086
168	IM	52861	.	19/02/1996	ITALMIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SEBORGA	'00125720086
169	IM	27552	.	19/02/1996	LA CALMIERATRICE UNIONE COOPERATIVA DI CONSUMO SOC.COOP.A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANREMO	'
170	IM	53758	.	19/02/1996	LEDA II - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANREMO	'
171	IM	34143	.	19/02/1996	RIVIERA SOC.COOP.A RESPONSABILITA' LIMITATA	IMPERIA	'
172	IM	34831	.	19/02/1996	SOC.COOP.PESCATORI SAN GIUSEPPE DI VENTIMIGLIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VENTIMIGLIA	'
173	IM	18375	.	19/02/1996	SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA AGRICOLA DI BESTAGNO	PONTEDASSIO	'
174	IM	35688	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA GEOMETRI IMPERIESI	IMPERIA	'
175	IM	45056	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA VAL FIORE - ACLI CASA - DIPENDENTI ENTI PUBBLICI E P	SANREMO	'
176	IM	33471	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA FRA DIPENDENTI DELLO STATO A RESPONSABILITA' LIMITATA	DIANO MARINA	'
177	IM	61924	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA HELIOS A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANREMO	'00285650081
178	IM	34318	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA MUTUA EDILIZIA POSTELEGRAFONICA SANREMO A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANREMO	'
179	IM	44915	30/05/1996	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA R.L. IMPERIA	IMPERIA	'
180	IM	21384	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA SANT'AMPEGLIO FRA PESCATORI DI BORDIGHERA	BORDIGHERA	'
181	IM	20978	.	19/02/1996	UNIONE FLORICOLTORI RIVIERA DEI FIORI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANREMO	'
182	IM	49238	.	19/02/1996	VALLE ARGENTINA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TAGGIA	'00285290086
183	IM	107894	02/08/2000	29/07/1998	LA NOSTRA VALLE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CERIANA	'01209300084
184	IM	110227	.	12/11/1999	COOPERATIVA 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	DIANO CASTELLO	'01242690087
185	IM	111136	.	27/03/2000	PALLADIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	IMPERIA	'01257220085
186	SP	77263	.	19/02/1996	ASSITALIANA SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA A R.L. DI PREVIDENZA E AS-SISTENZA SOCIALE NAZIONALE ED INTER	LA SPEZIA	'00732610837
187	SP	55409	.	19/02/1996	C.O.N.I.C. COOP. NAZIONALE INVALIDI CIVILI - S.C.R.L.	LA SPEZIA	'00186740114
188	SP	72355	.	19/02/1996	CL SARZANESE COOPERATIVA DI LAVORO - S.C.R.L.	SARZANA	'00770220119
189	SP	72080	29/05/1997	19/02/1996	GOLFO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE - S.C.R.L.	LA SPEZIA	'00287840110
190	SP	74865	28/05/1999	19/02/1996	LA MATTARANESE - S.C.R.L.	CARRODANO	'00800000119
191	SP	70421	.	19/02/1996	LANIVAR - S.C.R.L.	VARESE LIGURE	'00283850113
192	SP	89672	31/07/2000	19/02/1996	SOCOOPER ITALIA SOC.COOP.A.R.L.	LA SPEZIA	'00983740119
193	SP	82429	15/06/2000	19/02/1996	TIDCO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTELNUOVO MAGRA	'00896640117
194	SP	61730	.	19/02/1996	ULIVETO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA - S.R.L.	LERICI	'00226610111
195	SP	92397	30/05/2000	13/07/1996	IL TEMPIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LA SPEZIA	'01015330119
196	SP	96717	30/07/1999	06/03/1998	CROCE AZZURRA DEL GOLFO - COOPERATIVA SOCIALE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LA SPEZIA	'01046030118
197	SP	97114	30/06/2000	21/05/1998	TUB.I.CO.M. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SARZANA	'01049830118
198	SP	98884	.	10/06/1999	M.B. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LERICI	'01075250116
199	SP	99302	.	17/09/1999	LA SPIAGGETTA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LERICI	'01081990119
200	SV	82482	29/11/1996	19/02/1996	COOPERATIVA CONSUMO LAVORATORI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSA- BILITA' LIMITATA	CENGIO	'00643440092
201	SV	112893	27/05/1998	19/02/1996	COOPERATIVA EVANGELICA - SOC. COOP. A R.L.	LOANO	'01093750097
202	SV	77111	.	19/02/1996	COOPERATIVA MONTE CARMELO A R.L. PICCOLA PESCA	LOANO	'00404680092
203	SV	74877	29/06/1998	19/02/1996	COOPERATIVA SAVONESE LEGA CONSUMATORI SOC.COOP A R.L.	SAVONA	'00378840094
204	SV	97546	30/07/1997	19/02/1996	MAGAZZINI LA TORRETTA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAVONA	'00893750091

11A08708

DECRETO 28 giugno 2011.

Riduzione temporanea delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi a seguito della crisi libica.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1985 con il quale è stato istituito il Comitato interministeriale per il coordinamento dell'emergenza energetica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed in particolare l'art. 3, che ha abolito il suddetto Comitato trasferendone le attribuzioni ad una conferenza di servizi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 14 aprile 1997, e sue successive modificazioni, con il quale è stata istituita la Struttura permanente per l'emergenza energetica;

Visto il Manuale per la gestione dell'emergenza energetica, approvato nell'anno 2003, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Visti il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2011 recante la fissazione dei quantitativi di prodotti petroliferi da mantenere a scorte nel Paese per l'anno in corso;

Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito indicata come *AIE)* del 21 giugno 2011 con la quale, a motivo della carenza di greggio conseguente ai fatti verificatisi in Libia, la stessa AIE richiede la collaborazione degli Stati membri per un'azione coordinata di parziale utilizzo delle scorte petrolifere di riserva allo scopo di attenuare una possibile crisi di approvvigionamento e definisce in via preliminare i contributi previsti per ciascuno Stato membro;

Vista la successiva comunicazione dell'AIE del 23 giugno 2011 con cui il Direttore esecutivo dell'Agenzia, avendo verificato il consenso degli Stati membri, notifica l'avvio della procedura di emergenza e conferma quantitativi e tempi dell'intervento previsto;

Considerato che con le note sopra richiamate l'AIE ha richiesto all'Italia di a garantire un contributo totale pari a circa 2,5 milioni di barili di olio greggio per un periodo di trenta giorni, pari a circa t. 340.000 di prodotti petroliferi finiti;

Visto il verbale della riunione del 24 giugno 2011 della Struttura permanente per l'emergenza energetica costituita con decreto del Capo Dipartimento per l'Energia del Ministero dello Sviluppo Economico in data 1 febbraio 2010, n. 17347;

Visto il verbale della riunione del 24 giugno 2011 della Conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 4;

Ritenuto necessario aderire alle richieste formulate dall'AIE mediante la riduzione in via temporanea della misura delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi a carico dei soggetti che immettono al consumo prodotti petroliferi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Considerato l'attuale livello delle giacenze nazionali di prodotti petroliferi finiti e l'andamento del mercato internazionale, e ritenuto necessario mantenere un ampio margine di sicurezza nella detenzione dei prodotti di maggior consumo

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle scorte petrolifere

1. L'entità delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, come determinata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 11 maggio 2011, è ridotta per trenta giorni a decorrere dalle ore 0.00 del 1° luglio 2011 nella seguente misura:

a) Scorte di categoria I: riduzione di t. 140.000

b) Scorte di categoria II ad eccezione di quelle derivanti da immissioni al consumo o esportazioni e/o lavorazioni per conto di committenti esteri di carburante per aerei del tipo cherosene: riduzione di t. 50.000

c) Scorte di categoria III: riduzione di t. 150.000.

2. I soggetti obbligati al mantenimento della scorta potranno immettere sul mercato i quantitativi di prodotti petroliferi resi disponibili dal suddetto destoccaggio.

Art. 2.

Successivi adempimenti

1. La riduzione dell'obbligo di scorta di cui al comma 1 dell'articolo 1 e la sua puntuale ripartizione saranno comunicate a ciascun soggetto interessato da tale procedura con nota della Direzione generale della sicurezza dell'approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche.

2. Con successivo provvedimento del Ministro dello sviluppo economico verranno indicati eventuali modifiche al programma di utilizzo delle scorte, tempi e modalità della loro ricostituzione in accordo alle decisioni che verranno adottate dall'A.I.E.

Art. 3.

Disposizioni finali

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione. Della sua adozione verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2011

Il Ministro: ROMANI

11A09561

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 21 giugno 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Olanzapina Teva». (Determinazione/C 2430/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Olanzapina Teva (olanzapina) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 12 dicembre 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/427/001 «2,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

EU/1/07/427/002 «2,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 30 compresse

EU/1/07/427/003 «2,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 56 compresse

EU/1/07/427/004 «5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

EU/1/07/427/005 «5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 30 compresse

EU/1/07/427/006 «5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 50 compresse

EU/1/07/427/007 «5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 56 compresse

EU/1/07/427/008 «7,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

EU/1/07/427/009 «7,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 30 compresse

EU/1/07/427/010 «7,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 56 compresse

EU/1/07/427/011 «10 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 7 compresse

EU/1/07/427/012 «10 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

EU/1/07/427/013 «10 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 30 compresse

EU/1/07/427/014 «10 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 50 compresse

EU/1/07/427/015 «10 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 56 compresse

EU/1/07/427/016 «15 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

EU/1/07/427/017 «15 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 30 compresse

EU/1/07/427/018 «15 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 50 compresse

EU/1/07/427/019 «15 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 56 compresse

EU/1/07/427/020 «20 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

EU/1/07/427/021 «20 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 30 compresse

EU/1/07/427/022 "20 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)" 56 compresse

EU/1/07/427/023 «5 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

EU/1/07/427/024 «5 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 30 compresse

EU/1/07/427/025 «5 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 50 compresse

EU/1/07/427/026 «5 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 56 compresse

EU/1/07/427/027 «10 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

EU/1/07/427/028 «10 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 30 compresse

EU/1/07/427/029 «10 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 50 compresse

EU/1/07/427/030 «10 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 56 compresse

EU/1/07/427/031 «15 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

EU/1/07/427/032 «15 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 30 compresse

EU/1/07/427/033 «15 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 50 compresse

EU/1/07/427/034 «15 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 56 compresse

EU/1/07/427/035 «20 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

EU/1/07/427/036 «20 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 30 compresse

EU/1/07/427/037 «20 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 56 compresse

EU/1/07/427/038 «2,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 35 compresse

EU/1/07/427/039 «5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 35 compresse

EU/1/07/427/040 «7,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 35 compresse

EU/1/07/427/041 «10 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 35 compresse

EU/1/07/427/042 «15 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 35 compresse

EU/1/07/427/043 «20 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 35 compresse

EU/1/07/427/044 «5 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 35 compresse

EU/1/07/427/045 «10 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 35 compresse

EU/1/07/427/046 «15 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 35 compresse

EU/1/07/427/047 «20mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 35 compresse

EU/1/07/427/048 «2,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 70 compresse

EU/1/07/427/049 «5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 70 compresse

EU/1/07/427/050 «7,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 70 compresse

EU/1/07/427/051 «10 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 70 compresse

EU/1/07/427/052 «15 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 70 compresse

EU/1/07/427/053 «20 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 70 compresse

EU/1/07/427/054 «5 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 70 compresse

EU/1/07/427/055 «10 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 70 compresse

EU/1/07/427/056 «15 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 70 compresse

EU/1/07/427/057 «20 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 70 compresse

Titolare A.I.C.: TEVA PHARMA B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 5 aprile 2011;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20 aprile 2011;

Vista la deliberazione n 13 del 18 maggio 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale OLANZAPINA TEVA (olanzapina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: «2,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

AIC N. 040470015/E (in base 10) 16M1HZ (in base 32)

Confezione: «2,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 30 compresse

AIC N. 040470027/E (in base 10) 16M1JC (in base 32)

Confezione: «2,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 56 compresse

AIC N. 040470039/E (in base 10) 16M1JR (in base 32)

Confezione: «5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

AIC N. 040470041/E (in base 10) 16M1JT (in base 32)

Confezione: «5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 30 compresse

AIC N. 04047054/E (in base 10) 16M1K6 (in base 32)

Confezione: «5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 50 compresse

AIC N. 040470066/E (in base 10) 16M1KL (in base 32)

Confezione: «5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 56 compresse

AIC N. 040470078/E (in base 10) 16M1KY (in base 32)

Confezione: «7,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

AIC N. 040470080/E (in base 10) 16M1L0 (in base 32)

Confezione: «7,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 30 compresse

AIC N. 040470092/E (in base 10) 16M1LD (in base 32)

Confezione: «7,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 56 compresse

AIC N. 040470104/E (in base 10) 16M1LS (in base 32)

Confezione: «10 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 7 compresse

AIC N. 040470116/E (in base 10) 16M1M4 (in base 32)

Confezione: «10 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

AIC N. 040470128/E (in base 10) 16M1MJ (in base 32)

Confezione: «10 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 30 compresse

AIC N. 040470130/E (in base 10) 16M1ML (in base 32)

Confezione: «10 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 50 compresse

AIC N. 040470142/E (in base 10) 16M1MY (in base 32)

Confezione: «10 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 56 compresse

AIC N. 040470155/E (in base 10) 16M1NC (in base 32)

Confezione: «15 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

AIC N. 040470167/E (in base 10) 16M1NR (in base 32)

Confezione: «15 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 30 compresse

AIC N. 040470179/E (in base 10) 16M1P3 (in base 32)

Confezione: «15 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 50 compresse

AIC N. 040470181/E (in base 10) 16M1P5 (in base 32)

Confezione: «15 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 56 compresse

AIC N. 040470193/E (in base 10) 16M1PK (in base 32)

Confezione: «20 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

AIC N. 040470205/E (in base 10) 16M1PX (in base 32)

Confezione: «20 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 30 compresse

AIC N. 040470217/E (in base 10) 16M1Q9 (in base 32)

Confezione: «20 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 56 compresse

AIC N. 040470229/E (in base 10) 16M1QP (in base 32)

Confezione: «5 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

AIC N. 040470231/E (in base 10) 16M1QR (in base 32)

Confezione: «5 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 30 compresse

AIC N. 040470243/E (in base 10) 16M1R3 (in base 32)

Confezione: «5 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 50 compresse

AIC N. 040470256/E (in base 10) 16M1RJ (in base 32)

Confezione: «5 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 56 compresse

AIC N. 040470268/E (in base 10) 16M1RW (in base 32)

Confezione: «10 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

AIC N. 040470270/E (in base 10) 16M1RY (in base 32)

Confezione: «10 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 30 compresse

AIC N. 040470282/E (in base 10) 16M1SB (in base 32)

Confezione: «10 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 50 compresse

AIC N. 040470294/E (in base 10) 16M1SQ (in base 32)

Confezione: «10 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 56 compresse

AIC N. 040470306/E (in base 10) 16M1T2 (in base 32)

Confezione: «15 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

AIC N. 040470318/E (in base 10) 16M1TG (in base 32)

Confezione: «15 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 30 compresse

AIC N. 040470320/E (in base 10) 16M1TJ (in base 32)

Confezione: «15 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 50 compresse

AIC N. 040470332/E (in base 10) 16M1TW (in base 32)

Confezione: «15 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 56 compresse

AIC N. 040470344/E (in base 10) 16M1U8 (in base 32)

Confezione: «20 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

AIC N. 040470357/E (in base 10) 16M1UP (in base 32)

Confezione: «20 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 30 compresse

AIC N. 040470369/E (in base 10) 16M1V1 (in base 32)

Confezione: «20 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 56 compresse

AIC N. 040470371/E (in base 10) 16M1V3 (in base 32)

Confezione: «2,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 35 compresse

AIC N. 040470383/E (in base 10) 16M1VH (in base 32)

Confezione: «5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 35 compresse

AIC N. 040470395/E (in base 10) 16M1VV (in base 32)

Confezione: «7,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 35 compresse

AIC N. 040470407/E (in base 10) 16M1W7 (in base 32)

Confezione: «10 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 35 compresse

AIC N. 040470419/E (in base 10) 16M1WM (in base 32)

Confezione: «15 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 35 compresse

AIC N. 040470421/E (in base 10) 16M1WP (in base 32)

Confezione: «20 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 35 compresse

AIC N. 040470433/E (in base 10) 16M1X1 (in base 32)

Confezione: «5 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 35 compresse

AIC N. 040470445/E (in base 10) 16M1XF (in base 32)

Confezione: «10 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 35 compresse

AIC N. 040470458/E (in base 10) 16M1XU (in base 32)

Confezione: «15 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL» 35 compresse

AIC N. 040470460/E (in base 10) 16M1XW (in base 32)

Confezione: «20mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 35 compresse

AIC N. 040470472/E (in base 10) 16M1Y8 (in base 32)

Confezione: «2,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 70 compresse

AIC N. 040470484/E (in base 10) 16M1YN (in base 32)

Confezione: «5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 70 compresse

AIC N. 040470496/E (in base 10) 16M1Z0 (in base 32)

Confezione: «7,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 70 compresse

AIC N. 040470508/E (in base 10) 16M1ZD (in base 32)

Confezione: «10 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 70 compresse

AIC N. 040470510/E (in base 10) 16M1ZG (in base 32)

Confezione: «15 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 70 compresse

AIC N. 040470522/E (in base 10) 16M1ZU (in base 32)

Confezione: «20 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 70 compresse

AIC N. 040470534/E (in base 10) 16M206 (in base 32)

Confezione: «5 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 70 compresse

AIC N. 040470546/E (in base 10) 16M20L (in base 32)

Confezione: «10 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 70 compresse

AIC N. 040470559/E (in base 10) 16M20Z (in base 32)

Confezione: «15 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 70 compresse

AIC N. 040470561/E (in base 10) 16M211 (in base 32)

Confezione: «20 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 70 compresse

AIC N. 040470573/E (in base 10) 16M21F (in base 32)

Indicazioni terapeutiche:

Adulti: Olanzapina è indicata per il trattamento della schizofrenia.

Nei pazienti che hanno dimostrato risposta positiva al trattamento iniziale, il proseguimento della terapia con olanzapina consente di mantenere il miglioramento clinico.

Olanzapina è indicata per il trattamento dell'episodio di mania da moderato a grave.

Nei pazienti in cui l'episodio maniacale ha risposto al trattamento con olanzapina, l'olanzapina è indicata per la

prevenzione dei nuovi episodi di malattia in pazienti con disturbo bipolare.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Olanzapina Teva (olanzapina) è classificata come segue:

Confezione: «2,5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

AIC N. 040470015/E (in base 10) 16M1HZ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,28

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,53

Confezione: «5 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

AIC N. 040470041/E (in base 10) 16M1JT (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,56

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31,06

Confezione: «10 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

AIC N. 040470128/E (in base 10) 16M1MJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,13

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 62,13

Confezione: «5 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

AIC N. 040470231/E (in base 10) 16M1QR (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,56

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31,06

Confezione: «10 mg – compresse orodispersibili – uso orale – blister (OPA/AL/PVC/AL)» 28 compresse

AIC N. 040470270/E (in base 10) 16M1RY (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,13

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 62,13

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Olanzapina Teva (olanzapina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, co. 2 del d. lgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 21 giugno 2011

Il direttore generale: RASI

11A08876

DETERMINAZIONE 21 giugno 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Olanzapina Mylan». (Determinazione/C 2431/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale OLANZAPINA MYLAN (olanzapina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 9 ottobre 2008 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/08/475/001 «2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

EU/1/08/475/002 «2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 35 compresse;

EU/1/08/475/003 «2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

EU/1/08/475/004 «2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 70 compresse;

EU/1/08/475/005 «2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - contenitore per compresse (PP)» 250 compresse;

EU/1/08/475/006 «2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - contenitore per compresse (PP)» 500 compresse;

EU/1/08/475/007 «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

EU/1/08/475/008 «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 35 compresse;

EU/1/08/475/009 «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

EU/1/08/475/010 «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 70 compresse;

EU/1/08/475/011 «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - contenitore (PP)» 250 compresse;

EU/1/08/475/012 «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - contenitore (PP)» 500 compresse;

EU/1/08/475/013 «7,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

EU/1/08/475/014 «7,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 35 compresse;

EU/1/08/475/015 «7,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

EU/1/08/475/016 «7,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 70 compresse;

EU/1/08/475/017 «7,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - contenitore (PP)» 100 compresse;

EU/1/08/475/018 «10 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 7 compresse;

EU/1/08/475/019 «10 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

EU/1/08/475/020 «10 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 35 compresse;

EU/1/08/475/021 «10 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

EU/1/08/475/022 «10 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 70 compresse;

EU/1/08/475/023 «10 mg - compresse rivestite con film - uso orale - contenitore (PP)» 100 compresse;

EU/1/08/475/024 «10 mg - compresse rivestite con film - uso orale - contenitore (PP)» 500 compresse;

EU/1/08/475/025 «15 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

EU/1/08/475/026 «15 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 35 compresse;

EU/1/08/475/027 «15 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

EU/1/08/475/028 «15 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 70 compresse;

EU/1/08/475/029 «15 mg - compresse rivestite con film - uso orale - contenitore (PP)» 100 compresse;

EU/1/08/475/030 «20 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

EU/1/08/475/031 «20 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 35 compresse;

EU/1/08/475/032 «20 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

EU/1/08/475/033 «20 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 70 compresse;

EU/1/08/475/034 «20 mg - compresse rivestite con film - uso orale - contenitore (PP)» 100 compresse.

Titolare A.I.C.: Generics (UK) Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14, comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 aprile 2011;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20 aprile 2011;

Vista la deliberazione n 13 del 18 maggio 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale OLANZAPINA MYLAN (olanzapina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

A.I.C. n. 039034018/E (in base 10) 157752 (in base 32);

«2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 35 compresse;

A.I.C. n. 039034020/E (in base 10) 157754 (in base 32);

«2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

A.I.C. n. 039034032/E (in base 10) 15775J (in base 32);

«2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 70 compresse;

A.I.C. n. 039034044/E (in base 10) 15775W (in base 32);

«2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - contenitore per compresse (PP)» 250 compresse;

A.I.C. n. 039034057/E (in base 10) 157769 (in base 32);

«2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - contenitore per compresse (PP)» 500 compresse;

A.I.C. n. 039034069/E (in base 10) 15776P (in base 32);

«5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

A.I.C. n. 039034071/E (in base 10) 15776R (in base 32);

«5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 35 compresse;

A.I.C. n. 039034083/E (in base 10) 157773 (in base 32);

«5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

A.I.C. n. 039034095/E (in base 10) 15777H (in base 32);

«5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 70 compresse;

A.I.C. n. 039034107/E (in base 10) 15777V (in base 32);

«5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - contenitore (PP)» 250 compresse;

A.I.C. n. 039034119/E (in base 10) 157787 (in base 32);

«5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - contenitore (PP)» 500 compresse;

A.I.C. n. 039034121/E (in base 10) 157789 (in base 32);

«7,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

A.I.C. n. 039034133/E (in base 10) 15778P (in base 32);

«7,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 35 compresse;

A.I.C. n. 039034145/E (in base 10) 157791 (in base 32);

«7,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

A.I.C. n. 039034158/E (in base 10) 15779G (in base 32);

«7,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 70 compresse;

A.I.C. n. 039034160/E (in base 10) 15779J (in base 32);

«7,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - contenitore (PP)» 100 compresse;

A.I.C. n. 039034172/E (in base 10) 15779W (in base 32);

«10 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 7 compresse;

A.I.C. n. 039034184/E (in base 10) 1577B8 (in base 32);

«10 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

A.I.C. n. 039034196/E (in base 10) 1577BN (in base 32);

«10 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 35 compresse;

A.I.C. n. 039034208/E (in base 10) 1577C0 (in base 32);

10 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

A.I.C. n. 039034210/E (in base 10) 1577C2 (in base 32);

«10 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 70 compresse;

A.I.C. n. 039034222/E (in base 10) 1577CG (in base 32);

«10 mg - compresse rivestite con film - uso orale - contenitore (PP)» 100 compresse;

A.I.C. n. 039034234/E (in base 10) 1577CU (in base 32);

«10 mg - compresse rivestite con film - uso orale - contenitore (PP)» 500 compresse;

A.I.C. n. 039034246/E (in base 10) 1577D6 (in base 32);

«15 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

A.I.C. n. 039034259/E (in base 10) 1577DM (in base 32);

«15 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 35 compresse;

A.I.C. n. 039034261/E (in base 10) 1577DP (in base 32);

«15 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

A.I.C. n. 03903273/E (in base 10) 1577F1 (in base 32);

«15 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 70 compresse;

A.I.C. n. 039034285/E (in base 10) 1577FF (in base 32);

«15 mg - compresse rivestite con film - uso orale - contenitore (PP)» 100 compresse;

A.I.C. n. 039034297/E (in base 10) 1577FT (in base 32);

«20 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

A.I.C. n. 039034309/E (in base 10) 1577G5 (in base 32);

«20 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 35 compresse;

A.I.C. n. 039034311/E (in base 10) 1577G7 (in base 32);

«20 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

A.I.C. n. 039034323/E (in base 10) 1577GM (in base 32);

«20 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 70 compresse;

A.I.C. n. 039034335/E (in base 10) 1577GZ (in base 32);

«20 mg - compresse rivestite con film - uso orale - contenitore (PP)» 100 compresse;

A.I.C. n. 039034347/E (in base 10) 1577HC (in base 32).

Indicazioni terapeutiche - adulti:

olanzapina è indicata per il trattamento della schizofrenia;

nei pazienti che hanno dimostrato risposta positiva al trattamento iniziale, il proseguimento della terapia con olanzapina consente di mantenere il miglioramento clinico;

olanzapina è indicata per il trattamento dell'episodio di mania da moderato a grave;

nei pazienti in cui l'episodio maniacale ha risposto al trattamento con olanzapina, l'olanzapina è indicata per la prevenzione dei nuovi episodi di malattia in pazienti con disturbo bipolare.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale OLANZAPINA MYLAN (olanzapina) è classificata come segue.

Confezioni:

«2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

A.I.C. n. 039034018/E (in base 10) 157752 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 7,89;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 14,79;

«5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

A.I.C. n. 039034071/E (in base 10) 15776R (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 15,77;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 29,58;

«10 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse,

A.I.C. n. 039034196/E (in base 10) 1577BN (in base 32),

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 31,55;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 59,18.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OLANZAPINA MYLAN (olanzapina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi — piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta —, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti

del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 giugno 2011

Il direttore generale: RASI

11A08877

DETERMINAZIONE 30 giugno 2011.

Riclassificazione del medicinale «Zetia» (ezetimibe) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2434/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società MSD-SP LIMITED è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ZETIA;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 10 mg compresse 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 1° marzo 2011;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20 aprile 2011;

Vista la deliberazione n. 13 del 18 maggio 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZETIA (ezetimibe) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«10 mg compresse» 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 036017147/M (in base 10) 12C4ZV (in base 32);

classe di rimborsabilità: A - Nota 13;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 33,59;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 55,44.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZETIA (ezetimibe) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2011

Il direttore generale: RASI

11A09167

DETERMINAZIONE 1° luglio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Faslodex» (fulvestran). (Determinazione/C n. 2443/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Faslodex (fulvestran) – autorizzata con procedura centralizzata con decisione EMA del 26 ottobre 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/03/269/002 «250 mg/5 ml soluzione iniettabile - uso intramuscolare – siringa preriempita (vetro) – 5 ml» 2 siringhe preriempite + 2 aghi di sicurezza.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca UK Limited

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 1° febbraio 2011;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17 maggio 2011;

Vista la deliberazione n 17 del 10 giugno 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale FASLODEX (fulvestran) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: «250 mg/5 ml soluzione iniettabile - uso intramuscolare – siringa preriempita (vetro) – 5 ml» 2 siringhe preriempite + 2 aghi di sicurezza

AIC N. 036387025/E (in base 10) 12QG6K (in base 32)

Indicazioni terapeutiche: Faslodex è indicato per il trattamento di donne in postmenopausa affette da carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico con recettori per gli estrogeni positivi, in ricaduta di malattia durante o dopo terapia antiestrogenica adiuvante o progressione di malattia durante terapia con un antiestrogeno.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Faslodex (fulvestran) è classificata come segue:

Confezione: «250 mg/5 ml soluzione iniettabile - uso intramuscolare – siringa preriempita (vetro) – 5 ml» 2 siringhe preriempite + 2 aghi di sicurezza

AIC N. 036387025/E (in base 10) 12QG6K (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 800,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1320,32

Sconto obbligatorio sul prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Faslodex (fulvestran) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Oncologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 1° luglio 2011

Il direttore generale: RASI

11A09357

DETERMINAZIONE 1° luglio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Helixate Nexgen» (fattore VIII). (Determinazione/C n. 2444/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Helixate Nexgen (fattore VIII) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 06/08/2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/144/005 «3000UI polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso endovenoso – polvere 3000UI flaconcino (vetro) solvente 5,0 ml (600UI/ml) flaconcino (vetro)» 1 flaconcino+1 flaconcino+1Kit per somministrazione.

Titolare A.I.C.: Bayer Schering Pharma AG.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 1° febbraio 2011;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 18 maggio 2011;

Vista la deliberazione n 17 del 10 giugno 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale HELIXATE NEXGEN (fattore VIII) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione

"3000UI polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso endovenoso – polvere 3000UI flaconcino (vetro) solvente 5,0 ml (600UI/ml) flaconcino (vetro)" 1 flaconcino+1 flaconcino+1Kit per somministrazione

AIC N. 034956058/E (in base 10) 11BSSU (in base 32)

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento e profilassi dell'emorragia nei pazienti con emofilia A (carenza congenita di fattore VIII). Questa preparazione non contiene il fattore di von Willebrand e perciò non è indicata nella malattia di von Willebrand.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Helixate Nexgen (fattore VIII) è classificata come segue:

Confezione: «3000UI polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso endovenoso – polvere 3000UI flaconcino (vetro) solvente 5,0 ml (600UI/ml) flaconcino (vetro)» 1 flaconcino+1 flaconcino+1Kit per somministrazione

AIC N. 034956058/E (in base 10) 11BSSU (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2060,65

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3400,90

Validità del contratto: 24 mesi

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Helixate Nexgen (fattore VIII) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° luglio 2011

Il direttore generale: RASI

11A09358

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 24 giugno 2011.

Esonero dall'obbligo di notificazione del trattamento di dati genetici effettuato da organismi di mediazione. (Deliberazione n. 259).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe

Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto l'art. 37, commi 1 e 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

Rilevato che tale Codice indica i trattamenti da notificare al Garante e demanda a questa Autorità il compito di individuare, tra essi, quelli sottratti all'obbligo di notificazione purché non suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato in ragione delle modalità di trattamento e della natura dei dati (art. 37, comma 2);

Rilevato che il medesimo Codice demanda altresì al Garante il compito di individuare ulteriori trattamenti in aggiunta a quelli elencati nella predetta disposizione;

Visto il d.lg. 4 marzo 2010, n. 28 di attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e il d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione;

Visto il provvedimento del Garante recante individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili in relazione alla finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 71, comma 1 del Codice, per le attività svolte da soggetti pubblici per la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Deliberazione 21 aprile 2011, n. 160);

Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Deliberazione 21 aprile 2011, n. 161);

Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Deliberazione 21 aprile 2011, n. 162);

Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici emanata in data odierna con cui è stato autorizzato il trattamento di tali dati da parte degli organismi di mediazione;

Vista la documentazione in atti;

Rilevato che i trattamenti di dati genetici effettuati da organismi di mediazione nell'esercizio e con le modalità proprie dell'attività di mediazione di cui al d.lg. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni sono posti in essere con modalità che permettono, allo stato, di sottrarli all'obbligo di notificazione, ferma restando l'osservanza degli ulteriori principi ed obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali; ciò tenuto conto che gli organismi di mediazione possono venire a conoscenza di dati genetici in modo saltuario, non assumendo l'attività di trattamento di tali dati carattere di costanza e prevalenza rispetto a quella avente ad oggetto ogni altro tipo di dati personali; considerati, altresì, le puntuali indicazioni sul trattamento dei dati personali contenute nelle citate deliberazioni numeri 160, 161, 162 emanate dal Garante il 21 aprile 2011 e il regime di pubblicità dell'elenco dei soggetti abilitati all'attività di mediazione, tenuto e costantemente aggiornato dal Ministero della giustizia;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Delibera:

A) di sottrarre all'obbligo di notificazione al Garante i trattamenti di dati genetici, rientranti nei casi previsti dall'art. 37, comma 1, lettera *a)* del Codice, che siano effettuati da organismi di mediazione nell'esercizio e con le modalità proprie dell'attività di mediazione di cui al d.lg. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni;

B) di inviare copia della presente deliberazione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: CHIARAVALLOTI

Il segretario generale: DE PAOLI

11A09462

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Periven»

Estratto determinazione V&A.PC/II/434 del 14 giugno 2011

Specialità medicinale: PERIVEN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0215/001/II/080.

Tipo di modifica: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

Modifica apportata: estensione delle specifiche del prodotto finito, limite superiore del ph per Intralipid 20% da 7,5-8,5 a 7,5-9,0 al rilascio e da 6,0-8,5 a 6,0-9,0 per tutta la durata del prodotto.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09168

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lansoprazolo Hexal».

Estratto determinazione V&A.PC/II/435 del 14 giugno 2011

Specialità medicinale: LANSOPRAZOLO HEXAL.

Confezioni:

037131012/M - «15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI» 7 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037131024/M - «15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI» 10 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037131036/M - «15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI» 14 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037131048/M - «15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI» 15 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037131051/M - «15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI» 20 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037131063/M - «15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI» 28 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037131075/M - «15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI"» 30 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037131087/M - «15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI» 56 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037131099/M - «15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI» 84 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037131101/M - «15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI» 98 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037131113/M - «15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI» 100 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037131125/M - «15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI» 100X1 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037131137/M - «15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI» 21 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

Titolare AIC: Hexal S.P.A.

N. Procedura mutuo riconoscimento:NL/H/0681/001/II/022.

Tipo di modifica: Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito.

Modifica apportata:estensione del periodo di conservazione del prodotto finito da 12 a 18 mesi.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09169

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zofepril»

Estratto determinazione V&A.PC/II/23 del 21 giugno 2011

Specialità medicinale: ZOFEPRIL.

Confezioni:

034348019/M - 12 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVDC/PVC/AL)

034348021/M - 14 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVDC/PVC/AL)

034348033/M - 28 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVDC/PVC/AL)

034348045/M - 14 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVDC/PVC/AL)

034348058/M - 28 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVDC/PVC/AL)

034348060/M - 56 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVDC/PVC/AL)

034348072/M - 14 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVDC/PVC/AL)

034348084/M - 28 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVDC/PVC/AL)

034348096/M - 56 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVDC/PVC/AL)

034348108/M - 14 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL)

034348110/M - 12 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL)

034348122/M - 28 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL)

034348134/M - 48 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVDC/PVC/AL)

Titolare AIC: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0278/001-004/R/002.

Modifica apportata: È autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zofepril», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 27 ottobre 2009;

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09359

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Ibustrin»

Estratto determinazione V&A PC IP N. 579 del 16 giugno 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale IBUSTRIN por. tablet nob. 30 tablety dalla Repubblica ceca con numero di autorizzazione 16/182/88-C con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore : Farma 1000 s.r.l. via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: Ibustrin «200 mg compresse» 30 compresse

Codice AIC: 041146010 (in base 10) 177PNU (in base 32)

Forma farmaceutica : compresse

Composizione : una compressa contiene

Principio attivo: Indobufene 200 mg

Eccipienti; lattosio, cellulosa microgranulare, sodio carbossimetilamido, magnesio laurilsolfato, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento antiaggregante nelle condizioni patologiche in cui la iperattività o l'attivazione piastrinica possono avere un ruolo determinante nella patogenesi del trombo, come per esempio: vasculopatie ischemiche cardiache e cerebrali, arteriopatie periferiche su base aterosclerotica, trombosi venose, dislipidemie e diabete. Prevenzione dell'attivazione della trombogenesi durante la circolazione extracorporea (emodialisi).

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano); CIT s.r.l., via Luigi Galvani 1, 20040 Burago Molgora (Milano);

Classificazione ai fini della rimborsabilità Confezione: Ibustrin «200 mg compresse» 30 compresse

Codice AIC: 041146010; Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Ibustrin «200 mg compresse» 30 compresse

Codice AIC: 041146010; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09360

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoviraxlabiale (Zovirax)»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 580 del 16 giugno 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOVIRAX cream 5% w/w 2 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 66748/16-10-2008, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore : FARMA 1000 S.r.l. via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: ZOVIRAXLABIALE «5% crema» tubo da 2 g

Codice AIC: 041149016 (in base 10) 177SLS (in base 32)

Forma farmaceutica: crema

Composizione: un grammo di crema contiene:

Principio attivo: aciclovir 50 mg

Eccipienti: Polossamero 407, Alcool cetostearilico, Sodio laurilsolfato, Vaselina bianca, Vaselina liquida, Arlacel 165; Dimeticone 20; Glicole propilenico, Acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: ZOVIRAXLABIALE 5% crema è indicato nel trattamento delle infezioni da virus herpes simplex delle labbra (herpes labialis ricorrente) negli adulti e nei ragazzi al di sopra dei 12 anni.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A., via Amendola 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZOVIRAXLABIALE «5% crema» tubo da 2 g

Codice AIC: 041149016;

Classe di rimborsabilità: C bis

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZOVIRAXLABIALE «5% crema» tubo da 2 g

Codice AIC: 041149016

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09361

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 581 del 16 giugno 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX eye drop, suspension 0,1% + 0,3%, dal Portogallo, con numero di autorizzazione 5572383, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml

Codice AIC: 038861023 (in base 10) 151Y6Z (in base 32)

Forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Composizione: 1 ml contiene:

Principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg

Eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato anidro, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acqua depurata. acido solforico e/o idrossido di sodio.

Indicazioni terapeutiche: TobraDex® è indicato per il trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine FIEGE LOGISTICS ITALIA S.P.A. - via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala; PHARM@IDEA s.r.l. via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (Brescia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml

Codice AIC: 038861023 - Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml

Codice AIC: 038861023 - RR – medicinali soggetti a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09362

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Modifiche ed integrazioni al Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico - (P.A.I.) - Comune di San Casciano dei Bagni.

Il segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 10 novembre 2006, con decreto n. 28 del 21 giugno 2011, ha disposto la nuova perimetrazione e classificazione delle aree a rischio frana individuate e riportate nella nuova tavola denominata «Comune di San Casciano dei Bagni (Siena), località Celle sul Rigo e il Panetto» dell'Atlante delle situazioni di rischio da frana, in sostituzione della precedente.

Le disposizioni del decreto costituiscono aggiornamento del P.A.I. e si applicano dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto è depositato presso l'Autorità di bacino del fiume Tevere - Ufficio studi e documentazione per l'assetto idrogeologico e l'U.R.P., presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile, presso la Regione Toscana - Direzione generale delle politiche territoriali, ambientali e per la mobilità - Settore prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, ove lo stesso sarà consultabile.

11A08995

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Designazione quali organismi notificati in applicazione della direttiva 2010/35/UE degli organismi già notificati secondo la direttiva 1999/36/CE.

Con decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici in data 27 giugno 2011, l'I.N.A.I.L., i seguenti organismi notificati secondo la direttiva 1999/36/CE sono autorizzati a rilasciare la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dalla direttiva 2010/35/UE.

Istituto di certificazione europea prodotti industriali - Via Paolo Bellizzi, 29/33 - 29100 - Piacenza

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Via IV novembre, 144 - 00187 - Roma

Apave Italia CPM s.p.a. - Via Artigiani, 63 - 25040 - Bienno (Brescia)

Istituto Giordano s.p.a. - Via Rossini, 2 - 47184 - Igea Marina (Rimini)

Italcert srl - Viale Sarca, 336 - 20126 - Milano

Rina Services s.p.a. - Via Corsica, 12 - 16128 - Genova

CSI s.p.a. - Viale Lombardi, 20 - 20021 - Bollate (Milano)

European Certifyng Organization s.p.a. - Via Mengolina, 33 - 48018 - Faenza (Ravenna)

Ecosim srl - Via Traversa Fiorentina, 10 - 59100 - Prato

Consorzio Europeo Certificazione - CEC - Via Pisacane, 46 - 20025 - Legnano (Milano)

Bureau Veritas Italia s.p.a. - Viale Monza, 261 - 20216 - Milano

Cert'Italia srl - Via Clerici, 342 - 20091 - Sesto San Giovanni (Milano)

La presente autorizzazione ha validità sino al 31 dicembre 2011.

11A09171

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Sannio».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda del Consorzio di tutela Samnium, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Sannio»;

Visto il parere favorevole della Regione Campania sull'istanza di cui sopra;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Benevento, presso la CCIAA il 15 marzo 2011, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 20 aprile 2011, presente il rappresentante della Regione Campania, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA SANNIO

Art. 1.

Denominazione e vini

1.1) La denominazione di origine controllata «Sannio» già riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto ministeriale 5 agosto 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 204 del 2 settembre 1997, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti categorie e tipologie:

1. Bianco anche nella categoria frizzante;

2. Rosso anche nella categoria frizzante e nelle tipologie superiore, riserva e novello;

3. Rosato anche nella categoria frizzante;

4. Aglianico, Aglianico riserva, Aglianico Passito, Aglianico novello, Aglianico spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico, Aglianico rosato, Aglianico rosato o rosé spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

5. Aglianico-Piedirosso, Aglianico-Piedirosso rosato;

6. Barbera, Barbera Passito, Barbera spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

7. Coda di volpe, Coda di volpe Passito, Coda di volpe spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

8. Fiano, Fiano Passito, Fiano spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

9. Greco, Greco Passito, Greco spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

10. Moscato, Moscato Passito, Moscato spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

11. Piedirosso, Piedirosso Passito, Piedirosso spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

12. Sciascinoso, Sciascinoso Passito, Sciascinoso spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

13. Spumante e spumante di qualità;

14. Spumante di qualità metodo classico.

1.2) La denominazione di origine controllata «Sannio» è riservata anche ai vini con la specificazione di una delle sottozone sotto indicate, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti categorie e tipologie:

I. «Guardia Sanframondi o Guardiolo»

1. Bianco anche nella categoria frizzante;

2. Rosso anche nella categoria frizzante e nelle tipologie superiore, riserva e novello;

3. Rosato anche nella categoria frizzante;

4. Aglianico, Aglianico riserva, Aglianico Passito, Aglianico novello, Aglianico spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico, Aglianico rosato, Aglianico rosato o rosé spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

5. Aglianico-Piedirosso, Aglianico-Piedirosso rosato;

6. Barbera, Barbera Passito, Barbera spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

7. Coda di volpe, Coda di volpe Passito, Coda di volpe spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

8. Fiano, Fiano Passito, Fiano spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

9. Greco, Greco Passito, Greco spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

10. Moscato, Moscato Passito, Moscato spumante e spumante di qualità, Spumante di qualità metodo classico;

11. Piedirosso, Piedirosso Passito, Piedirosso spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

12. Sciascinoso, Sciascinoso Passito, Sciascinoso spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

13. «Spumante e spumante di qualità»;

14. «Spumante di qualità metodo classico»;

II. «Sant'Agata dei Goti»;

1. Bianco anche nella categoria frizzante;

2. Rosso anche nella categoria frizzante e nelle tipologie superiore, riserva e novello;

3. Rosato anche nella categoria frizzante;

4. Aglianico, Aglianico riserva, Aglianico Passito, Aglianico novello, Aglianico spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico, Aglianico rosato, Aglianico rosato o rosé spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico ;

5. Aglianico-Piedirosso, Aglianico-Piedirosso rosato;

6. Barbera, Barbera Passito, Barbera spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

7. Coda di volpe, Coda di volpe Passito, Coda di volpe spumante e spumante di qualità;

8. Fiano, Fiano Passito, Fiano spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

9. Greco, Greco Passito, Greco spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

10. Moscato, Moscato Passito, Moscato spumante e spumante di qualità, Spumante di qualità metodo classico;

11. Piedirosso, Piedirosso Passito, Piedirosso spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

12. Sciascinoso, Sciascinoso Passito, Sciascinoso spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

13. Spumante e spumante di qualità;

14. Spumante di qualità metodo classico;

III. «Solopaca»;

1. Bianco anche nella categoria frizzante;

2. Rosso anche nella categoria frizzante e nelle tipologie superiore, riserva e novello;

3. Rosato anche nella categoria frizzante;

4. Aglianico, Aglianico riserva, Aglianico Passito, Aglianico novello, Aglianico spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico, Aglianico rosato, Aglianico rosato o rosé spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

5. Aglianico-Piedirosso, Aglianico-Piedirosso rosato;

6. Barbera, Barbera Passito, Barbera spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

7. Coda di volpe, Coda di volpe Passito, Coda di volpe spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

8. Fiano, Fiano Passito, Fiano spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

9. Greco, Greco Passito, Greco spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

10. Moscato, Moscato Passito, Moscato spumante, spumante di qualità, Spumante di qualità metodo classico;

11. Piedirosso, Piedirosso Passito, Piedirosso spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

12. Sciascinoso, Sciascinoso Passito, Sciascinoso spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

13. «Spumante e spumante di qualità»;

14. Spumante di qualità metodo classico.

IV. «Solopaca Classico»;

1. Bianco;

2. Rosso;

3. Rosso riserva;

V. «Taburno»;

1. Bianco anche nella categoria frizzante;

2. Rosso anche nella categoria frizzante e nelle tipologie superiore, riserva e novello;

3. Rosato anche nella categoria frizzante;

4. Aglianico Passito, Aglianico novello, Aglianico spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico, Aglianico rosato o rosé spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

5. Aglianico-Piedirosso, Aglianico-Piedirosso rosato;

6. Barbera, Barbera Passito, Barbera spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

7. Coda di volpe, Coda di volpe Passito, Coda di volpe spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

8. Fiano, Fiano Passito, Fiano spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

9. Greco, Greco Passito, Greco spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

10. Moscato, Moscato Passito, Moscato spumante e spumante di qualità spumante di qualità metodo classico;

11. Piedirosso, Piedirosso Passito, Piedirosso spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

12. Sciascinoso, Sciascinoso Passito, Sciascinoso spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

13. Spumante e spumante di qualità;

14. Spumante di qualità metodo classico.

Art. 2.

Base ampelografica

2.1) Le denominazioni d'origine controllata di cui all'art. 1 sono riservate ai vini, con o senza specificazione della sottozona, ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

«Sannio» bianco, bianco frizzante: Trebbiano toscano e Malvasia (bianca di Candia), da soli o congiuntamente, minimo 50%; per la restante parte possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nell'ambito della provincia di Benevento, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.

«Sannio» rosso, rosso superiore, rosso riserva, rosso frizzante, rosato, rosato frizzante, novello: Sangiovese: min. 50%; per la restante parte possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nell'ambito della provincia di Benevento, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.

2.2) La denominazione di origine controllata «Sannio» seguita dalla specificazione di vitigno e tipologia, con o senza specificazione della sottozona: Coda di volpe, Coda di volpe Passito, Coda di volpe spumante e spumante di qualità, Fiano, Fiano Passito, Fiano spumante e spumante di qualità, Greco, Greco Passito, Greco spumante e spumante di qualità, Moscato, Moscato Passito, Moscato spumante e spumante di qualità, Aglianico, Aglianico riserva, Aglianico Passito, Aglianico novello, Aglianico spumante e spumante di qualità, Aglianico rosato, Aglianico spumante e spumante di qualità rosato, Barbera, Barbera Passito, Barbera spumante e spumante di qualità, Piedirosso, Piedirosso Passito, Piedirosso spumante e spumante di qualità, Sciascinoso, Sciascinoso Passito, Sciascinoso spumante e spumante di qualità, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal rispettivo vitigno per almeno l'85%; per la restante parte possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve a bacca di colore analogo provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della provincia di Benevento, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

2.3) «Sannio» Aglianico-Piedirosso e Aglianico-Piedirosso rosato, con o senza specificazione della sottozona: Aglianico e Piedirosso congiuntamente, purché la varietà minoritaria sia presente per almeno il 40%.

2.4) La denominazione di origine controllata «Sannio», seguita dalla specificazione del vitigno e dalla menzione spumante e spumante di qualità, con o senza specificazione della sottozona, è riservata al vino spumante e spumante di qualità ottenuto, con il metodo della rifermentazione in autoclave.

2.5) La denominazione di origine controllata «Sannio», seguita dalla specificazione del vitigno e dalla menzione spumante di qualità metodo classico, con o senza specificazione della sottozona, è riservata al vino spumante di qualità ottenuto, con il metodo della rifermentazione in bottiglia.

2.6) La denominazione di origine controllata «Sannio», seguita dalla menzione spumante e spumante di qualità, con o senza specificazione della sottozona, è riservata al vino spumante ottenuto, con il metodo di rifermentazione in autoclave da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Aglianico e/o Falanghina, da soli o congiuntamente, minimo 70%; per la restante parte possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della provincia di Benevento, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.

2.7) La denominazione di origine controllata «Sannio», seguita dalla menzione spumante di qualità metodo classico, con o senza specificazione della sottozona, è riservata al vino spumante ottenuto, con il metodo della rifermentazione in bottiglia, da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Aglianico e/o Falanghina, da soli o congiuntamente, minimo 70%; per la restante parte possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve a bacca di colore analogo provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della provincia di Benevento, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Zona di raccolta uve

3.1) Zona di raccolta delle uve.

La zona di raccolta delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Sannio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare, comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Benevento, così come già delimitati con decreto ministeriale 5 agosto 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 204 del 2 settembre 1997:

1. Delimitazione della sottozona «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo». La zona di produzione delle uve, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, San Lupo e Castelvenere in provincia di Benevento, così come già delimitata con decreto ministeriale 2 agosto 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 193 del 18 agosto 1993;

2. Delimitazione della sottozona «Sant'Agata dei Goti».

La zona di produzione delle uve, comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Sant'Agata dè Goti, in provincia di Benevento, così come già delimitata con decreto ministeriale 3 agosto 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 196 del 21 agosto 1993.

3. delimitazione della sottozona «Solopaca». La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio dei comuni di Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e parte del territorio dei comuni di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Telese e Vitulano, tutti in provincia di Benevento, così come già delimitata con decreto del Presidente della Repubblica 20.09.1973 modificato con decreto ministeriale 12.10.1992 e decreto ministeriale 30.10.2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 271 del 19 novembre 2002.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla confluenza dei confini comunali di San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanframondi, San Lupo e Cerreto Sannita in località Ripe del Corvo, la linea di delimitazione segue verso sud il confine orientale prima e meridionale poi di San Lorenzo Maggiore, fino ad incrociare quello di Vitulano che segue verso sud sud-est fino ad incontrare la mulattiera a quota 349 che segue verso sud-ovest e da quota 305 si immette sul sentiero, verso ovest, passando per le quote 272, 162, 165 e 219, dove incontra il confine del comune di Solopaca e lo percorre verso sud e poi ovest fino ad incontrare quello di Melizzano che segue verso ovest fino ad incrociare in località Acquaviva la strada Solopaca-Frasso Telesino. Prosegue sulla strada per Sant'Agata dei Goti sino al ponte in prossimità della Masseria Calabrese a quota 315. Da qui lungo il corso d'acqua, verso sud raggiunge il confine meridionale di Frasso Telesino, lo segue verso ovest e poi in direzione nord sino alla strada Dugenta-Frasso Telesino che segue verso nord fino in prossimità della quota 165 e poi, sempre lungo la strada, procede verso sud per circa 100 metri sino a prendere, in direzione ovest, quella che passando per la quota 74 in località Torre Maiorano, raggiunge in prossimità della quota 39 la strada Dugenta-Telese, segue questa in direzione est per la strada che conduce alla località Piana che costeggia passando ad ovest della medesima fino a raggiungere la carrareccia in prossimità della quota 72. Da qui segue una retta che raggiunge, superato il torrente Maltempo, l'edificio contrassegnato con il segno convenzionale degli opifici sulla strada che porta a Melizzano. Da tale punto segue detta strada in direzione nord-ovest sino a congiungersi con quella di Dugenta-Telese, la percorre sino al ponte della Calce da dove prosegue, in direzione nord-est, lungo il confine del comune di Solopaca, sino a raggiungere in località Pagnano, la carreggiabile che delimita a nord la località Santo Frate. Segue detta strada verso ovest per circa un chilometro e 250 metri e piega poi verso nord lungo la scarpata tra le quote 52 e 45 fino a raggiungere a quota 52 la ferrovia che verso nord attraversa l'abitato di Telese. Segue poi la strada che, in direzione est, va ad intersecare il confine comunale di Castelvenere che segue poi verso nord fino ad incrociare la strada per Massa La Grotta. Da tale punto di incrocio la linea di delimitazione prosegue verso nord-ovest per il sentiero che, passando per le quote 114 e 112 raggiunge, in prossimità di quest'ultima quota, la strada per le cave di pietra, la percorre per un tratto di circa 350 metri, segue quindi verso nord il sentiero che, passando alle pendici della collina Della Rocca e attraverso la località Vigne Vecchie, raggiunge la strada per Massa, in prossimità della quota 162, prosegue sempre verso nord lungo questa strada fino quasi al centro abitato di Massa, seguendo all'altezza dell'incrocio con la strada per la masseria del Barone, quella che aggira ad ovest l'abitato, raggiungendo così la sponda del torrente Titerno.

Segue verso est la riva del corso d'acqua sino ad incontrare il confine comunale di Cerreto Sannita, da qui segue l'affluente di sinistra del torrente Titerno passando a sud del centro abitato di Cerreto Sannita fino ad incrociare il sentiero che si congiunge alla strada per il convento dei cappuccini in prossimità dei ruderi. Una volta incrociato il sentiero lo segue verso sud costeggiando le località Lomia di Spita e Cesine di Sopra e passando per le quote 380, 424, 425, 433, 415, 417 e 379; raggiunge il confine comunale di Guardia Sanframondi che segue verso est raggiungendo, in prossimità delle Ripe del Corvo, il punto di incrocio dei confini comunali da cui era iniziata la delimitazione.

4. Delimitazione della sottozona «Solopaca Classico». Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Sannio», sottozona «Solopaca Classico» devono essere prodotte nel comune di Solopaca limitatamente alla zona di seguito specificata: partendo dal ponte sul fiume Calore «Maria Cristina» in località «Fontana Sala», si percorre la strada provinciale Bebiana in direzione ovest, fino a raggiungere la quota 64 e voltando a destra si percorre un tratturo per circa 100 m fino a raggiungere un dislivello naturale; si percorre il margine superiore del dislivello, ancora verso ovest, fino a raggiungere la comunale in c/da Vatecupo, e ci si immette proseguendo sempre in direzione ovest, passando per la masseria Abbamondi a quota 67 e fino a raggiungere la masseria Ferri a quota 79; da qui si percorre il sentiero, andando in direzione ovest, fino alla quota 55, immettendosi sulla comunale S. Pietro e proseguendo sempre verso nord-ovest, passando per le quote 55 e poi 50, fino al bivio che forma la via comunale con un sentiero che va verso sud; a questo punto si percorre il margine superiore della ripa naturale, ancora verso ovest superando la strada comunale in c/da Arena, e proseguendo sempre sulla ripa fino a raggiungere in località Varriciello, la strada comunale del Procaccia; immettersi sulla strada e percorrerla ancora verso ovest e raggiungendo la via Bebiana proseguire ancora verso ovest fino al limite di confine del comune di Solopaca, in località Ponte della Calce; da questo punto si procede sul limite di confine comunale in direzione sudest, passando in prossimità delle quote 152, 179, 181, ed in c/da S. Vincenzo si incrocia con la via provinciale proveniente da Frasso Telesino, la si percorre in direzione est, verso il centro abitato di Solopaca, fino a quota 212; a questo punto imboccare lo stradone posto a destra e poi immediatamente proseguire a sinistra percorrendo la mulattiera raggiungendo il serbatoio e proseguendo sempre sulla mulattiera dopo il serbatoio verso destra fino a raggiungere la quota 332 località Gesucristiello, svoltare a destra sempre percorrendo la mulattiera passando per quota 281 e poi 228, cominciando a scendere in direzione nord voltando a destra secondo il dislivello naturale in prossimità delle case, proseguendo in direzione est, passando per le quote 196, 197 e sempre in direzione est si raggiunge la mulattiera proveniente da quota 201 a circa 50 m da questa e sempre in direzione est si passa per le quote 214, 268, 273, 265 e fino alla quota 404, limite di confine tra Solopaca e Vitulano; lungo il limite di confine comunale, si scende verso nord raggiungendo la strada proveniente da Paupisi; si svolta a sinistra, verso il centro urbano di Solopaca fino ad immettersi in uno stradone posto a destra dopo la prima quota 86, raggiungendo il sentiero che passa per le quote 62, 64 e 76 in località Campaminico e fino a quota 82; da questo punto scendere a quota 60 e percorrere il sentiero in direzione ovest fino al ponte «Maria Cristina», punto di partenza.

5. Delimitazione della sottozona «Taburno». La zona di produzione delle uve, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di ApolIosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento, così come già delimitata con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 sostituito con decreto ministeriale 2 agosto 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 201 del 27 agosto 1993.

Tale zona è così delimitata: partendo dal confine tra i comuni di Apollosa e Benevento e segnatamente al km 256 della via Appia, strada statale n. 7, la linea di delimitazione segue verso nord il torrente Serretelle fino ad incrociare il fiume Calore. Segue questo confine per due chilometri circa fino ad incontrare la linea ferroviaria Benevento - Caserta, seguendola verso est fino ad incrociare la s.s. n. 88 dei due Principati, che percorre fino al confine del comune di Torrecuso a quota 248. Segue questo confine deviando ancora ad est al km 80 della stessa strada statale n. 88 e prosegue sempre lungo il confine comunale verso ovest, quasi sempre sulla direttrice, fino ad incontrare il confine del comune di Ponte. Segue detto confine comunale di Paupisi fino ad incontrare quello di Torrecuso a quota 720. Segue per un breve tratto il confine comunale di Torrecuso fino ad arrivare alla località Monte S. Michele nel comune di Foglianise. Lungo lo stesso confine si arriva, poi, al torrente S. Menna, risalendo lo stesso fino alla località Madonna degli Angeli a quota 582, per un tratto di tre chilometri confinante con il comune di Vitulano. In località S. Giuseppe la delimitazione prosegue lungo la strada che collega casale Fuschì di Sotto, casale Resi e casale Tammari, svoltando verso sud all'altezza di Fontana Reale e segue il torrente del Palillo fino ad incrociare il confine del comune di Cautano. Scendendo ancora verso sud la linea di delimitazione attraversa la strada provinciale Vitulanese 1° tronco, a quota 291, si immette nel torrente Ienca e, proseguendo ancora, arriva ad incrociare la strada comunale Luciarco a quota 282. Segue detta strada per un tratto di circa 10 chilometri fino ad incrociare il confine del comune di Campoli del Monte Taburno all'altezza della strada provinciale Vitulanese a quota 423. Arrivati a questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo i confini di Campoli del Monte Taburno fino a quota 502 per immettersi poi sulla strada comunale Cesine del comune di Tocco Caudio, che viene percorsa per un tratto fino ad incrociare la strada provinciale Friuni, dello stesso comune. Seguendo la strada provinciale Friuni, si scende verso sud fino ad immettersi nel torrente Castagnola e, proseguendo, si arriva ad incrociare la strada comunale Casino-Friuni a quota 559. Da questo punto si scende e, percorrendo sempre il confine comunale di Campoli del Monte Taburno si arriva ad incrociare il confine comunale di Montesarchio in prossimità della località Sperata. Seguendo il confine comunale di Montesarchio si incrocia quello di Bonea in località Sorgente Rivullo. Da questo punto, la linea di delimitazione segue il confine comunale di Bonea fino ad incrociare di nuovo quello di Montesarchio alla quota 269 nei pressi della s.s. n. 7. Segue il confine comunale di Montesarchio fino ad incontrare in località Tufara Valle, quello di Apollosa che segue fino ad incrociare il punto di partenza.

A tale delimitazione devesi aggiungere una piccola area distaccata della stessa, appartenente al comune di Tocco Caudio e così delimitata:

partendo dal cimitero di Tocco Caudio e procedendo verso nord si giunge alla contrada Sala e seguendo il confine verso est, che delimita i comuni di Cautano e Tocco Caudio, si arriva alla strada comunale Maione, percorrendola fino al torrente Tassi. Detto torrente viene percorso fino alla Chiesa S. Cosimo a quota 752 dove la delimitazione prosegue verso ovest fino ad incrociare il torrente Ienca percorrendolo fino al cimitero, punto da cui si era partiti.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1) Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sannio», con o senza indicazione della sottozona, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo, i vigneti di giacitura ed esposizione adatte, mentre sono esclusi quelli impiantati su terreni di fondovalle umidi, quelli non adeguatamente drenati e quelli non sufficientemente soleggiati.

È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia ammessa l'irrigazione di soccorso.

4.2) Densità di impianto.

La forma di allevamento ammessa è quella a controspalliera e la densità minima di viti per ettaro non dovrà essere inferiore a 2.500 piante.

Per i vigneti esistenti prima del decreto ministeriale 5 agosto 1997 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini Sannio, sono consentiti sesti di impianto, forme di allevamento a spalliera, controspalliera, raggiera e pergola e sistemi di potatura corti, lunghi e misti generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini derivati.

4.3) Resa uva per ettaro.

La resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sannio» deve rispettare i sotto elencati limiti:

Tipologia/produzione max di uva t/HA

Sannio

sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo;

sottozona Sant'Agata Dei Goti;

sottozona Solopaca;

sottozona Solopaca Classico;
sottozona Taburno;
Sannio Bianco, Bianco frizzante
Sannio/14
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo/12;
sottozona Sant'Agata Dei Goti/10;
sottozona Solopaca/14:
sottozona Solopaca Classico/12 (solo bianco);
sottozona Taburno/12;
Sannio Rosso, Rosso frizzante, Novello, Rosato, Rosato frizzante
Sannio/14
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo/10;
sottozona Sant'Agata Dei Goti/10;
sottozona Solopaca /14;
sottozona Solopaca Classico/10 (solo rosso);
sottozona Taburno /10;
Sannio Rosso Riserva
Sannio /13
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo/10;
sottozona Sant'Agata Dei Goti/10;
sottozona Solopaca /13;
sottozona Solopaca Classico/12;
sottozona Taburno/10;
Sannio Rosso Superiore
Sannio /13
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /10;
sottozona Sant'Agata Dei Goti/10;
sottozona Solopaca /13;
sottozona Taburno /10;
Sannio Aglianico Passito, Aglianico Novello, Aglianico Spumante e spumante di qualità, Aglianico spumante di qualità metodo classico, Aglianico rosato o rosè Spumante e spumante di qualità, Aglianico rosato o rosè spumante di qualità metodo classico
Sannio /12
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /10;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /10;
sottozona Solopaca /12;
sottozona Taburno /10;
Sannio Aglianico, Aglianico Rosato
Sannio /12
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /10;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /10;
sottozona Solopaca /12;
Sannio Aglianico Riserva
Sannio /12
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /10;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /10;
sottozona Solopaca /12;
Sannio Aglianico-Piedirosso, Aglianico-Piedirosso rosato
Sannio /12
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /10;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /10;
sottozona Solopaca /12;
sottozona Taburno /10;
Sannio Barbera, Barbera Passito, Barbera Spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico
Sannio /12
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /10;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /10;
sottozona Solopaca /12;
sottozona Taburno /10;
Sannio Coda di Volpe, Coda di Volpe Passito, Coda di Volpe Spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico
Sannio /12
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /12;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /11;
sottozona Solopaca /12;
sottozona Taburno /11;
Sannio Fiano, Fiano Passito, Fiano Spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico
Sannio /12
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo/12
sottozona Sant'Agata Dei Goti /11;
sottozona Solopaca /12;
sottozona Taburno /11;
Sannio Greco, Greco Passito, Greco Spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico
Sannio /12
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /12
sottozona Sant'Agata Dei Goti /11;
sottozona Solopaca /12;
sottozona Taburno /11;
Sannio Moscato, Moscato Passito, Moscato Spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico
Sannio /12
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /12;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /10;
sottozona Solopaca /12;
sottozona Taburno /10;
Sannio Piedirosso, Piedirosso Passito, Piedirosso Spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico
Sannio /12
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /10;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /10;
sottozona Solopaca /12;
sottozona Taburno /10;
Sannio Sciascinoso, Sciascinoso Passito, Sciascinoso Spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico
Sannio /12
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /10;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /10;
sottozona Solopaca /12:
sottozona Taburno /10;
Sannio Spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico
Sannio /14
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /12;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /12;
sottozona Solopaca /13;
sottozona Taburno / 12.

Fermi restando i limiti massimi sopraindicati, la resa per ettaro in coltura promiscua dovrà essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sannio» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Il superamento del limite del 20% comporta la decadenza del diritto alla denominazione controllata per tutto il prodotto.

In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Campania, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista al presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la Regione Campania, su proposta del consorzio di tutela sentite le organizzazioni di categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni dei cui al comma precedente

4.4) Titoli alcolometrici volumici naturali minimi.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sannio» devono assicurare i sotto indicati titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

Tipologia / Titolo alcol. volum. min. nat. % vol

Tipologia / produzione max di uva t/HA

Sannio
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo;
sottozona Sant'Agata Dei Goti;
sottozona Solopaca;
sottozona Solopaca Classico;
sottozona Taburno;

Sannio Bianco, Bianco frizzante
Sannio /10
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /10,5;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /11;
sottozona Solopaca /11;
sottozona Solopaca Classico/11,5 (solo bianco);
sottozona Taburno /10,5;

Sannio Rosso, Rosso frizzante, Novello, Rosato, Rosato frizzante
Sannio /10,5
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /11;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /11;
sottozona Solopaca /11;
sottozona Solopaca Classico/12 (solo rosso);
sottozona Taburno /11;

Sannio Rosso Riserva
Sannio /10,5
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /12;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /11;
sottozona Solopaca /11;
sottozona Solopaca Classico /12;
sottozona Taburno /11;

Sannio Rosso Superiore
Sannio /11,5
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /12;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /12;
sottozona Solopaca /12;
sottozona Taburno /12;

Sannio Aglianico Passito, Aglianico Novello, Aglianico Spumante e spumante di qualità, Aglianico spumante di qualità metodo classico, Aglianico rosato o rosè Spumante e spumante di qualità, Aglianico rosato o rosè spumante di qualità metodo classico
Sannio /11
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /11,5;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /11,5;
sottozona Solopaca /11,5;
sottozona Taburno /11,5;

Sannio Aglianico, Aglianico Rosato
Sannio /11
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /11,5;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /11,5;
sottozona Solopaca /11,5;

Sannio Aglianico Riserva
Sannio /11
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /12;
sottozona Sant'agata Dei Goti /12;
sottozona Solopaca /11,5;

Sannio Aglianico-Piedirosso, Aglianico-Piedirosso rosato
Sannio /11
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /11,5
sottozona Sant'Agata Dei Goti /11,5;
sottozona Solopaca /11,5;
sottozona Taburno /11,5;

Sannio Barbera, Barbera Passito, Barbera Spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico
Sannio /11
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /11,5;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /11,5;
sottozona Solopaca /11,5;
sottozona Taburno /11,5;

Sannio Coda di Volpe, Coda di Volpe Passito, Coda di Volpe Spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico
Sannio /10,5
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /11;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /11;
sottozona Solopaca /11;
sottozona Taburno /11;

Sannio Fiano, Fiano Passito, Fiano Spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico
Sannio /11
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /11,5;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /11,5;
sottozona Solopaca /11,5;
sottozona Taburno /11,5;

Sannio Greco, Greco Passito, Greco Spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico
Sannio /11
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /11,5;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /11,5;
sottozona Solopaca /11,5;
sottozona Taburno /11,5;

Sannio Moscato, Moscato Passito, Moscato Spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico
Sannio /10
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /10,5;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /10,5;
sottozona Solopaca /10,5;
sottozona Taburno /10,5;

Sannio Piedirosso, Piedirosso Passito, Piedirosso Spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico
Sannio /10,5
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /11;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /11;
sottozona Solopaca /11;
sottozona Taburno /11;

Sannio Sciascinoso, Sciascinoso Passito, Sciascinoso Spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico
Sannio /10,5;
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /11,5;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /11;
sottozona Solopaca /11;
sottozona Taburno /11;

Sannio Spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico
Sannio /9,5
sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo /10;
sottozona Sant'Agata Dei Goti /10;
sottozona Solopaca /10;
sottozona Taburno /10.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1) Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di spumantizzazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini denominazione di origine controllata «Sannio» devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Benevento.

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di spumantizzazione, di invecchiamento e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata «Sannio» con la specificazione delle sottozone Solopaca e Solopaca Classico, Guardiolo, Taburno, Sant'Agata dei Goti, devono essere effettuate per ciascuna sottozona all'interno del territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona di produzione delimitata per ciascuna sottozona all'art. 3 del presente disciplinare.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentito il parere della Regione Campania, consentire che le predette operazioni possano avvenire, con esclusione delle sottozone e relative menzioni geografiche aggiuntive, anche in stabilimenti situati nel territorio della Regione Campania, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta entro 12 mesi dall'approvazione del presente disciplinare e dimostrino di aver effettuato tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare. Le deroghe sopra previste sono concesse, con esclusione delle sottozone e relative menzioni geografiche aggiuntive, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Campania e comunicate all'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e all'organismo di controllo.

5.2) Arricchimenti.

L'aumento del titolo alcolometrico e le eventuali pratiche correttive sono consentiti ai sensi delle norme vigenti.

5.3) Elaborazione.

a) I vini a denominazione di origine controllata «Sannio» passito, associati o meno al riferimento ad una delle sottozone di cui all'art. 1, deve essere prodotto in via esclusiva da uno dei vitigni come indicato all'art. 1 (Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Sciascinoso), ed elaborate nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad un appassimento tale da assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 16% vol. È vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo la vendemmia.

b) I vini a denominazione di origine controllata «Sannio» categoria spumante e spumante di qualità, associati o meno al riferimento ad una delle sottozone di cui all'art. 1, devono essere ottenuti da uve elaborate secondo la specifica vigente normativa.

c) I vini a denominazione di origine controllata «Sannio», categoria spumante di qualità metodo classico, associati o meno al riferimento ad una delle sottozone di cui all'art. 1, devono essere ottenuti attraverso la tradizionale rifermentazione in bottiglia e deve permanere sui lieviti di fermentazione per almeno 12 mesi a decorrere dal 15 novembre dell'anno di raccolta delle uve.

d) I vini a denominazione di origine controllata «Sannio» con la menzione novello, associati al riferimento ad una delle sottozone di cui all'art. 1, devono essere ottenuti con almeno il 70% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve intere.

e) I vini a denominazione di origine controllata «Sannio» categoria frizzante, associati o meno al riferimento ad una delle sottozone di cui all'art. 1, devono essere ottenuti con il metodo della rifermentazione naturale.

5.4) Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino passito non deve essere superiore al 40%.

5.5) Invecchiamento

I vini a denominazione di origine controllata «Sannio» rosso riserva, «Sannio» Aglianico riserva, associati o meno al riferimento ad una delle sottozone di cui all'art. 1, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Sannio» di cui all'art.1 del presente disciplinare devono rispondere rispettivamente, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Sannio» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fruttato, floreale;

sapore: secco, equilibrato, a volte abboccato o amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

È prevista la categoria frizzante.

«Sannio» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: floreale, fruttato, gradevole;

sapore: secco, equilibrato, a volte abboccato o amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

È prevista la categoria frizzante.

«Sannio» rosso superiore:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: floreale, fruttato, gradevole;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

«Sannio» rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato;

odore: floreale, fruttato, gradevole;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

«Sannio» novello:

colore: rosso porpora;

odore: vinoso, fruttato;

sapore: secco o abboccato, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Sannio» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato, floreale;

sapore: secco o abboccato, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

È prevista la categoria frizzante.

«Sannio» Aglianico:

colore: rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: floreale, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, di corpo, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Sannio» Aglianico riserva:
colore: rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: floreale, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, di corpo, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Sannio» Aglianico passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: intenso, caratteristico, floreale, fruttato;
sapore: amabile o dolce, di corpo, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Sannio» Aglianico novello:
colore: rubino più o meno intenso;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, morbido, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Sannio» Aglianico rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Sannio» Aglianico spumante, spumante di qualità e spumante di qualità metodo classico:
spuma: fine e persistente;
colore:paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi rosati o aranciati;
odore: floreale, fruttato, caratteristico;
sapore: fine, di corpo, equilibrato, nelle tipologie extra brut, brut ed extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Sannio» Aglianico spumante, spumante di qualità e spumante di qualità metodo classico rosato o rosé:
spuma: fine e persistente;
colore: rosa più o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, caratteristico;
sapore: fine, caratteristico, equilibrato, nelle tipologie extra brut, brut ed extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Sannio» Aglianico-Piedirosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, armonico, a volte morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Sannio» Aglianico-Piedirosso rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, armonico, a volte morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Sannio» Barbera:
colore: rubino più o meno intenso;
odore: gradevole, tipico, fruttato, floreale;
sapore: secco, caratteristico, a volte abboccato, amabile e/o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Sannio» Barbera passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: intenso, caratteristico, floreale, fruttato;
sapore: amabile o dolce, di corpo, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Sannio» Barbera spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico:
spuma: fine e persistente;
colore: rubino o granato più o meno intenso;
odore: fine, fragrante, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie extra brut, brut ed extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Sannio» Coda di Volpe:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato,caratteristico;
sapore: secco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Sannio» Coda di Volpe passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: intenso, caratteristico, floreale, fruttato;
sapore: amabile o dolce, di corpo, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Sannio» Coda di Volpe spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdognoli o dorati;
odore: fine, fragrante, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie extra brut, brut ed extra dry ;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Sannio» Fiano:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, floreale, fruttato;
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Sannio» Fiano passito:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: intenso, caratteristico, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Sannio» Fiano spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdognoli o dorati;

odore: fine, fragrante, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie extra brut, brut ed extra dry ;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Sannio» Greco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, gradevole, delicato;

sapore: secco, fresco, equilibrato, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Sannio» Greco passito:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: intenso, caratteristico, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Sannio» Greco spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdognoli o dorati;

odore: fine, fragrante, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie extra brut, brut ed extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Sannio» Moscato:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta dorato;

odore: caratteristico, fruttato, intenso;

sapore: aromatico, caratteristico, a volte abboccato, amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Sannio» Moscato passito:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: intenso, caratteristico, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Sannio» Moscato spumante, spumante di qualità e spumante di qualità metodo classico:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdognoli o dorati;

odore: fine, fragrante, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie demi-sec o doux ;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Sannio» Piedirosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico, gradevole;

sapore: secco, armonico, a volte morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Sannio» Piedirosso passito:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: intenso, caratteristico, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Sannio» Piedirosso spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico:

spuma: fine e persistente;

colore: rubino o granato più o meno intenso;

odore: fine, fragrante, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie extra brut, brut ed extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Sannio» Sciascinoso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico, gradevole;

sapore: secco, tipico, a volte morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Sannio» Sciascinoso passito:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: intenso, caratteristico, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Sannio» Sciascinoso spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico:

spuma: fine e persistente;

colore: rubino o granato più o meno intenso;

odore: fine, fragrante, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie extra brut, brut ed extra dry ;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

« Sannio» spumante e spumante di qualità spuma: fine e persistente:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdognoli o dorati;

odore: fine, fragrante;

sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie extra brut, brut ed extra dry ;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

« Sannio» spumante di qualità metodo classico

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi dorati;

odore: fine, fragrante, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine ed armonico, nelle tipologie extra brut, brut ed extra dry ;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per acidità totale minima ed all'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione.

7.1) Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Sannio» di cui all'art.1 è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, vecchio, selezionato e similari.

É consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria », «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

7.2) Caratteri e posizione in etichetta.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Sannio», la specificazione del nome della sottozona può figurare in etichetta anche al di sopra della denominazione «Sannio», in caratteri diversi e dimensioni superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

7.3) Annata.

Sulle bottiglie i vini a denominazione di origine controllata «Sannio» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, ad eccezione delle tipologie spumante.

7.4) Vigna.

La menzione in etichetta del termine «vigna» seguita dal corrispondente toponimo è consentita in conformità alle norme vigenti.

Art. 8.

Confezionamento

8.1) Recipienti e dispositivi di chiusura.

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Sannio» di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di vetro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.

Il tappo a vite è ammesso esclusivamente per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 1,5 litri. È altresì consentita la tradizionale commercializzazione diretta al consumatore finale del vino a denominazione di origine controllata «Sannio» condizionato in recipienti fino a 60 litri.

Per detti vini è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 3 litri.

Sono esclusi da tale opportunità di condizionamento i vini denominazione di origine controllata «Sannio» di cui all'art. 1 con la menzione «vigna», «riserva», «superiore» oppure di una «sottozona» o di una delle menzioni tradizionali complementari previste dal presente disciplinare.

8.2) Volumi Nominali.

Le bottiglie di vetro in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Sannio» di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi.

Inoltre, a scopo promozionale, è consentito l'utilizzo delle capacità da litri 6, 9, 12 e 15.

11A09436

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nomina del comitato di sorveglianza per S.F.I.M.E. - Società fiduciaria immobiliare mobiliare europea S.r.l. in l.c.a., con sede legale in Roma.

Con decreto ministeriale 17 giugno 2011, il Ministro dello sviluppo economico, ha nominato il Comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «S.F.I.M.E. - Società fiduciaria immobiliare mobiliare europea S.r.l.», con sede legale in Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 03969780588, composto dai signori:

dott. Gianpiero Macale, nato a Norma (Latina) il 12 marzo 1959, con studio in Latina, corso della Repubblica n. 283, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Giuseppina Lingetti, nata a Roma il 2 giugno 1957, funzionaria amministrativa, in qualità di esperta, componente;

dott. Davide Piazzoni, nato a Roma il 2 aprile 1979, con studio in Roma, piazza Attilio Friggeri in qualità di esperto, componente.

11A08994

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-161) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00